

## CCXLVI.

## TORNATA DEL 19 MAGGIO 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Petizioni ed omaggi — Comunicazioni — Congedi — Commemorazione dei senatori Torielli e Delfico-De Filippis e del generale Türr — Si associano i senatori Mezzanotte, Pedotti, Pierantoni, Di Collobiano, e a nome del Governo il ministro delle finanze — Annuncio di un'interpellanza del senatore Mariotti Filippo al ministro dell'istruzione pubblica — Presentazione di disegni di legge — Sorteggio degli Uffici — Presentazione di relazioni — Discussione delle relazioni della Commissione pei decreti registrati con riserva — Parlano il ministro delle finanze ed il relatore, senatore Mezzanotte — Le conclusioni delle relazioni sono approvate — Dopo osservazioni del senatore Buonamici, del sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia e culti, e del facente funzioni di relatore, senatore Inghilteri, si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge: « Disposizioni sul personale del Casellario centrale penale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti » (N. 767) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Lavori urgenti alle Regie Terme di Montecatini » (N. 775), parlano il senatore Borgatta ed il ministro delle finanze — Senza osservazioni si approvano i due articoli del disegno di legge — Rinvio allo scrutinio segreto dei due disegni di legge (N. 778 e N. 779) per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 ».*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri del tesoro, della marina, delle finanze, dell'istruzione pubblica ed il sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza durante le ferie.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

N. 420. Il sig. Domenico Vincelli di Casacalenda (Campobasso) esprime voti per asserta denegata giustizia.

N. 421. Il sig. T. Zanella di Firenze, colonnello della riserva, esprime voti che venga presto discusso il disegno di legge relativo all'avanzamento nel R. esercito.

N. 422. Gl'impiegati civili di Ravenna fanno adesione all'azione energica della Confederazione Nazionale contro il progetto di perequazione degli stipendi.

N. 423. I segretari ed impiegati comunali di Cotrone fanno voti per essere compresi nella

legge per il miglioramento economico degli impiegati dello Stato.

N. 424. Il presidente della Deputazione provinciale di Firenze esprime voti che non venga approvata la disposizione con cui (nella legge pel riordinamento del notariato) viene richiesta la laurea in giurisprudenza per poter essere ammessi all'esame di notaio.

N. 425. Il Consiglio comunale di Piacenza fa voti perchè sia eseguita con la massima sollecitudine la compilazione del progetto della ferrovia Genova-Piacenza e perchè alla compilazione del progetto stesso segua poi effettivamente la costruzione della linea.

N. 426. Le rappresentanze comunali ed agrarie del circondario di Mondovì fanno voti perchè non sia approvato il disegno di legge: « Devoluzione a favore della provincia di Cuneo della somma dovuta dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto ».

N. 427. Alcune Deputazioni provinciali fanno voti perchè sia modificato l'art. 68 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativamente alla composizione delle Commissioni compartimentali del traffico.

N. 428. Il Consiglio comunale di Civitanova (Marche) fa voti perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge relativo alla lotteria nazionale a favore di Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro e Visso.

N. 429. Il sindaco di Carmagnola ed altri 108 sindaci della provincia di Torino, fanno voti perchè non venga approvato il disegno di legge per cui gli abbuoni di imposta fondiaria dovuti allo Stato sarebbero assegnati a diretto beneficio del bilancio provinciale, anzichè in rimborso alla proprietà fondiaria che ne fece l'anticipazione.

N. 430. Il Consiglio comunale di Viconago fa voti per la sollecita approvazione del disegno di legge relativo alla « Separazione delle frazioni Cadegliano, Gaggio, Argentera e Doneda dal comune di Viconago (Como) e costituzione in comune autonomo ».

N. 431. La Giunta comunale di Viconago fa voti perchè non venga approvato il disegno di legge di cui sopra.

#### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi fatti al Senato durante le ferie.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il direttore generale del Banco di Napoli, Napoli: *Relazione* sulla gestione di quel banco per l'anno 1907.

L'onor. senatore Augusto Pierantoni, Roma: *I trattati internazionali e lo Stato italiano*.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, Roma: *Relazione e bilancio* di quel Consiglio di amministrazione sull'esercizio dell'anno 1907.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, Roma: *Statistica dell'esercizio delle ferrovie dello Stato* (parte prima e seconda dell'anno 1905, secondo semestre).

Il rettore della R. Università di Pisa: *Annuario* di quella R. Università per l'anno scolastico 1907-08.

Il presidente della Deputazione provinciale di Massa e Carrara: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1905.

Il direttore generale della Banca d'Italia, Roma: *Relazione* agli azionisti di quella Banca sulle operazioni dell'esercizio 1907.

I rettori delle R. Università di Modena, Roma e Siena: *Annuario* di quelle R. Università per l'anno scolastico 1907-908.

Il presidente della Deputazione provinciale di Siracusa: *Atti* di quel Consiglio provinciale per le sessioni ordinaria e straordinaria 1906-907.

Il direttore del Comitato liberale costituzionale del I Collegio, Roma: *La pacificazione sociale* (conferenza del prof. Sipione).

Il presidente della Società Reale di Napoli: *Annuario* di quella Reale Società per l'anno 1908.

Il bibliotecario della Camera dei deputati, Roma: *Catologo metodico degli scritti contenuti nelle pubblicazioni periodiche italiane e straniere* (parte I, 5° supplemento).

Il presidente del R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », Firenze: *Annuario* di quel R. Istituto per l'anno accademico 1907-908.

La direzione della « Rivista marittima », Roma: *Dalle Antille alle Gajane* (note di viaggio del capitano di vascello Ronca).

Il sig. Pietro Sella, Biella: *Legislazione statutaria biellese*.

Il presidente della R. Deputazione di storia patria, Torino: *Bibliografia storica degli Stati della monarchia di Savoia*.

Il presidente della Croce Rossa Italiana, Roma: *Relazione sulla campagna antimalarica della Croce Rossa Italiana nell'Agro Romano e Paludi Pontine nel 1907*.

Il sig. Girolamo Macaluso, Roma: *Incipit vita nova*.

Il presidente del Comitato ordinatore della mostra « Gli Italiani all'estero all'esposizione internazionale di Milano »: *Memorie italiane nelle isole Ionie*.

L'onor. senatore Camillo Mezzanotte, Roma: *Vincenzo De Ritis*.

Il conte Giuseppe Grabinski, Bologna:

1° *Commemorazione del senatore Luigi Tarnari*;

2° *I concorsi antifillosserigi*;

3° *La legge pel riconoscimento giuridico delle Camere del lavoro e delle associazioni agricole*.

Il sig. Luigi Muratori, Roma: *Italia nuova*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Grosseto: *Atti di quel Consiglio provinciale per le sessioni ordinaria e straordinaria dell'anno 1906*.

Il Procuratore generale del Re di Napoli: *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto di quella Corte di appello nell'anno 1907*.

L'onor. ministro della guerra, Roma: *Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1886*.

Il presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, Milano: *Atti di quella Cassa nazionale di assicurazione (Seduta del 16 dicembre 1907)*.

Il rettore della R. Università di Messina: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1907-908*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Milano: *Indice riassuntivo delle deliberazioni di quel Consiglio provinciale dal 1886 a tutto il 1906*.

L'avv. generale erariale, Roma: *Relazione sulle Avvocature erariali pel biennio 1905-906*.

#### Messaggi

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di due messaggi pervenuti da S. E. il Presidente della Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 18 aprile 1908.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1887, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del mese di aprile non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

« Roma, 30 aprile 1908.

« Ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi prego rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalle Sezioni Unite della Corte dei conti nella seconda quindicina del volgente mese di aprile.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di una lettera del ministro della pubblica istruzione.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma, 8 aprile 1908.

« A tenore dell'art. 2 della legge 27 giugno 1903, n. 242, mando a cotesta Ecc.ma Presidenza gli acclusi elenchi delle licenze rilasciate dai R. uffici di esportazione degli oggetti di antichità ed arte nel terzo e quarto trimestre 1907.

« Per il ministro  
« CIUFFELLI ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione, e prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio del ministro dei lavori pubblici.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« L'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 542, relativa all'autorizzazione di spese per la esecuzione di nuove opere marittime, stabilisce che la determinazione delle opere e la riparti-

zione della somma di 30 milioni di cui al n. 25 della tabella annessa alla legge stessa per i porti amministrati dallo Stato e non indicati specificatamente nella legge debbono essere fatte con decreto del ministro dei lavori pubblici sulla proposta di una Commissione Reale e che la tabella di assegnazione e riparto corredata di una relazione esplicativa, debba essere comunicata al Parlamento non più tardi del 30 corr.

« In adempimento a tale precetto di legge fu nominata con R. decreto 5 gennaio 1908 una Commissione Reale che mi ha presentate le sue proposte, le quali sono riassunte in apposita tabella di riparto. Di tale tabella e del decreto con cui l'ho approvata mi onoro rassegnare copia all'E. V. per essere comunicata a cote-sta Camera vitalizia, come dispone il citato articolo 4 della legge.

« Poichè io ho accettato integralmente le proposte fattemi dalla Commissione anzidetta, credo di corrispondere come meglio mi è possibile all'altra prescrizione dell'art. 4 più sopra citata, concernente la relazione esplicativa, comunicando in copia quella stessa che ho ricevuto dalla Commissione Reale.

« Tutti questi documenti sono contenuti nell'unito piego chiuso che mi onoro rassegnare all'E. V. pregandola di darne comunicazione al Senato non appena sia convocato e di accusarmene intanto ricevuta.

« Il ministro  
« BERTOLINI ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di una comunicazione ricevuta dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito.

ARRIVABENE, segretario, legge :

« Roma, 17 maggio 1908.

« Mi onoro trasmettere all'E. V. una prima copia della relazione della Commissione d'inchiesta per l'esercito.

« Mi riservo tra pochissimi giorni di mandarle un'altra copia in migliore forma e così pure di spedire direttamente un esemplare della relazione medesima a ciascuno degli onorevoli senatori.

« Con perfetta osservanza

« Il Presidente  
« TAVERNA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Commissione di inchiesta per l'esercito di questa comunicazione.

Prego poi il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco delle relazioni delle Commissioni e degli Uffici centrali del Senato, comunicate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute. (Art. 22 *quater* del regolamento).

ARRIVABENE, segretario, legge:

1° Relazione della Commissione per i trattati internazionali. Approvazione della convenzione di commercio e navigazione conclusa tra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906.

2° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-908 ».

3° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-1908 ».

4° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

5° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

6° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

7° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni di lire 1,230,000 per la costruzione del nuovo edificio della R. Zecca ».

8° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

9° Relazione della Commissione dei decreti registrati con riserva sui Regi decreti 19 e 25 aprile, 7 e 14 giugno 1906 per sospensione di

imposte nei comuni danneggiati dal terremoto in Calabria e dall'eruzione del Vesuvio.

10° Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sul decreto 8 agosto 1906 del prefetto di Novara e sui decreti Reali 21 ottobre 1906 e decreto 8 gennaio 1907 del prefetto di Parma per concessione e derivazione di acque pubbliche.

11° Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva sui decreti 12 ottobre 1907 del Ministero dei lavori pubblici relativi all'appalto delle manutenzioni delle opere di bonifica di Maccarese.

12° Relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimento per la separazione del Policlinico Umberto I, dall'Amministrazione dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma e per la sistemazione finanziaria dell'Istituto stesso ».

13° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

14° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

15° Relazione della Commissione di finanze sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

16° Relazione della Commissione per i trattati internazionali sul disegno di legge: « Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906 ».

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti tre disegni di legge d'iniziativa parlamentare, approvati nelle sedute del 4 aprile e del 16 maggio

1° « Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise »;

2° « Tombola a favore dell'erigendo ospedale di Pescara »;

3° « Costituzione in comuni autonomi delle frazioni S. Marina Salina, Malfa e Leni nella Isola di Salina ».

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno domandato congedo di un mese il senatore Fava, di otto giorni il senatore Di Marzo e di giorni quindici i senatori Parpaglia, Carafa e Biscaretti.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal figlio del senatore Colocci ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza. — Ricevendo comunicazione delle parole dall'E. V. pronunciate in Senato, e del compianto del Senato stesso, accolga ancora una volta l'espressione della commossa riconoscenza della nostra desolata famiglia.

« Adriano Colocci ».

#### Commemorazioni dei senatori Tornielli, Delfico-De Filippis e del generale Türr.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Durante la sospensione delle nostre sedute, la morte ci ha rapiti due colleghi.

È stato un lutto, non soltanto del Senato, ma pubblico, quello su d'un feretro lagrimato d'ogni parte d'Italia e dal di fuori. Le funebri onoranze, dalle rive della Senna alla nativa Novara, ebbe solenni la salma del conte Giuseppe Tornielli; circondata sul suolo francese dal maggiore tributo di riverenza ufficiale e cittadina; ricevuta in patria con le riconoscenze estreme del Sovrano, del Governo, del Paese, al diplomatico spento sul posto del dovere, nel servizio della nazione e del Re.

Quale perdita soffrisse la nostra diplomazia nel giorno nefasto 9 aprile, in cui trapassò l'illustre ambasciatore, che cotanto utilmente e nobilmente rappresentava l'Italia presso il Governo della Repubblica francese, disse la stampa nostrale e la straniera; un'eco d'elogio si ripercosse dal Tamigi al Volga.

Dalla figura del giovane patrizio, laureato d'un anno appena nelle leggi, scelto a segretario da Massimo d'Azeglio, venendo Commissario del Re nelle Romagne alla riscossa del 1859, sino a quella del decano del Corpo diplomatico in Parigi, Collare dell'Ordine supremo, è un brillante passare dell'addetto, del segretario,

del consigliere di legazione, del delegato a congressi, membro di commissioni, plenipotenziario per trattati o convenzioni internazionali, del chiamato al gabinetto del ministro alla divisione politica del Ministero, del sotto-segretario di Stato, dell'inviato straordinario, ministro plenipotenziario, dell'ambasciatore; in ogni grado ed ufficio grandemente apprezzato; in ogni residenza reputato degno di somma considerazione.

Il Senato ha perduto, non solo un ornamento ed un aureo carattere, ma una attività proficua, della quale il senatore Tornielli diede prova, quando potè essere presente. Rammentiamo le sue relazioni sui disegni di legge, circa lo stato degli impiegati, la riforma giudiziaria nell'Egitto, trattati varii e convenzioni internazionali; ed i suoi discorsi.

Corrono i vanti dell'alto ed antico lignaggio, della razza forte, della scuola piemontese, onde formossi il gentiluomo ed il politico. Sulla pianta annosa della diplomazia fiori in Piemonte l'innesto della politica nazionale; quando la nuova impresa sfolgorò con lo scudo di Savoia sulla bandiera tricolore italiana. I commissari e governatori del Re nelle provincie insorte, quando la guerra per l'indipendenza si riaccese con i migliori auspicii, ed i giovani allievi, che seco condussero, dei quali fu il nostro Tornielli, ne furono i fervidi cultori. La diplomazia nuova, con l'antica fede alla monarchia e con l'avita servitù ai Sabaudi, ebbe a fare il compimento di quel voto, per il quale Carlo Alberto era morto nell'esilio, e Vittorio Emanuele, che meritò il nome di padre della patria, non era stato *insensibile* al grido di dolore degli Italiani divisi ed oppressi. *La nostra politica, egli aveva proclamato il 10 gennaio 1859, inaugurando la seconda sessione della sesta Legislatura, riposa sulla giustizia, sull'amore della libertà e della patria.*

Il maestro di quella politica, che fece l'Italia, il grande ministro, aveva insegnato a scortare l'ardire con la prudenza, a temperare i voti alla opportunità, a subordinare i moti del cuore all'impero della ragione, gli ideali ai fatti; gli Italiani avevano appreso; fu chiuso il periodo, in cui già bastantemente l'amor patrio aveva seminato nel sangue dei martiri, attorno ai ceppi ed ai patiboli; e l'Italia, proccacciato favore col senno alla sua causa, con

alleanza potente nelle armi, risorse, e le ali della libertà si spiegarono sicure al trionfo.

L'equilibrio della mente e del cuore, lo spirito conciliativo del sentimento e della realtà, diede il Tornielli ad ammirare in singolar modo nella seconda conferenza dell'Aja; ove, degno successore di Costantino Nigra, quale decano dei nostri diplomatici, tenne la presidenza della Delegazione italiana. Il pratico intelletto non lo disperava di un'era futura di pacificazione e fratellanza dei popoli; ma il più forte pegno di pace chiedeva all'opinione pubblica universale; da conquistarsi mediante l'opera conciliativa della diplomazia, togliendo di conflitto i singoli interessi, armonizzandoli e rendendoli cooperanti. Su questa via ponevasi il progresso verso il fine umanitario dal nostro diplomatico, che nella Conferenza, presidente della terza Commissione, ottenne l'accordo dei delegati sulle particolari questioni, e, sopiti gli antagonismi, fece convenire le più opposte tendenze in guisa da rimandar salve le maggiori ideali aspirazioni.

Se in tutte le legazioni e le ambasciate il conte Tornielli colse onore, in Parigi l'opera sua fu segnalata per l'avveduta condotta, per il tatto sapiente, per le abili maniere, con cui cooperò a riamicare le due maggiori sorelle latine. Facendo amar sè, fece amare l'Italia; dissipati i sospetti, svanirono i rancori. Il Re d'Italia a Parigi, il Presidente della Repubblica a Roma, diedero il suggello. Riabbracciammo i francesi con il grato ricordo del sangue sparso sui campi lombardi dalle valorose schiere guidate da Napoleone III, l'alleato di Vittorio Emanuele II.

*Il riavvicinamento franco-italiano, scrisse penna francese, dal Tornielli compiuto, è di quelle opere, di cui un diplomatico può essere superbo. L'Italia e la Francia lo piangono insieme... La Francia ha perduto uno dei suoi più sinceri, devoti ed utili amici.* Tal fu sulla bara del Tornielli l'opinione di quella stampa, che in Parigi, al suo arrivo di tredici anni addietro, lui aveva ricevuto come ostile. E finisco ancora, a maggior attestato di merito, del nostro collega defunto, prendendo la parola dalla stessa bocca straniera. *Il venerando decano del Corpo diplomatico era tanto amato, quanto rispettato da tutti coloro, che lo avvicinarono. Questo piemontese entusiasta del ri-*

*sorgimento italiano lavorò in tutta la sua vita alla grande opera della pace europea, allo svolgimento degli scambi economici ed intellettuali, alle convenzioni internazionali. Il conte Torrielli sarà universalmente rimpianto.* (Approvazioni).

Sull'aprigo colle di Montesilvano, ridente terra abruzzese in quel di Teramo, nel suo palazzo avito, in mezzo a campi ubertosi, viveva ridotto a vita privata ed agricola, sotto il peso degli anni gravi, per cui da qualche tempo non era ricomparso fra noi, il nostro collega marchese Traiano Delfico de Filippis conte di Longano; modestissimo nel lustro antico del casato, e nella devozione dei conterranei ond'era circondato, pure portando rinomanza di studioso e scrittore di soggetti sociali, pur anche ornato di cultura artistica. Nulla avendo mai ambito per sè, a nulla più aspirava; soddisfatto del dovere adempito verso la patria e del bene operato; pago di vedere l'Italia risorta, libera ed una, qual fu l'anelito della sua giovanile età, in cui l'aveva veduta divisa e serva. Ma perduta la dolcezza domestica, quando nel marzo esalò lo spirito la compagna de' suoi giorni, la forte fibra del vegliardo sull'ottantasettesimo anno piegò, ed alla diletta si ricongiunse al di là di questa vita il 9 del corrente maggio.

Il tumulto in Teramo, nella cappella gentilizia, dirà che il marchese Traiano non fu degenerare dagli illustri antenati: da quel Melchiorre, ingegno colto e fecondo, storico, pubblicista, economista e scrittore anche in giurisprudenza e lettere; che fu assessore militare della provincia di Teramo nel 1790, governò gli Abruzzi per la Repubblica Partenopea, poi esule ebbe cittadinanza in S. Marino; rimpatriato nel 1806, fu presidente delle cose interne nel Consiglio di Stato, promotore di utili istituzioni; da quel Melchiorre, di cui fu il primo appello per l'unità italiana, appello diretto a Napoleone il Grande, e che la rivoluzione del 1820 ebbe capo della Giunta provvisoria di Governo.

Degno suo nipote il nostro, fu ardente quanto lui di amore di patria e di libertà, partecipò ai moti liberali abruzzesi con il fratello Filippo e combattè da prode nel 1848 e 1849. La reazione borbonica lo condannò nel capo; scampò la vita, rifugiando in Grecia, insieme al detto

fratello ed al iunior Melchiorre; ma la confisca lo costrinse nell'esilio a guadagnarsi il pane, e campò dando lezioni di musica e pittura.

Ancora da lontano l'esule, quanto poteva, teneva viva la cospirazione patria nella regione nativa; e, rimpatriato nel 1860, festeggiato ed elevato sulle cose pubbliche locali, fu di quel novero egregio, cui appartennero i Tommasi, i Devincenzi, i De Blasiis, gli Acquaviva, i De Virgili, con i quali si pose a propugnare le idee liberali unitarie; e con quegli accorti ed arditi adoperò efficacemente ad aprire nel 1861 al Re liberatore il passo del Tronto, attraversato dalla reazione e dal partito repubblicano. La resa della fortezza di Civitella del Tronto, piccolo baluardo degli estremi dei borbonici, alle truppe italiane condotte dal generale Mezzacapo, cui tenne dietro quella del forte di Messina, fu l'ultimo strappo ai brandelli della bandiera della mala signoria. Fortuna d'Italia e virtù de' suoi migliori figli, rese vani i conati della discordia.

Un benemerito della patria, quale Traiano Delfico, un carattere sì fermo, nobile, disinteressato, era ben degno di rappresentare, e degnamente rappresentò, il collegio di Teramo alla Camera dei deputati, come degnamente sedette tra noi. Ora ne addolora acerbamente la scomparsa della veneranda figura abruzzese. L'Abruzzo, che gli s'inchinava, come a sua gloria, lamenta il perduto concittadino insigne; ed agli abruzzesi devono il compianto tutti gli italiani, perchè un altro più non è di quei forti, che furono i militi dell'indipendenza, i vindici della libertà, gli operai veri dell'unità italiana. (Approvazioni).

E poichè evochiamo le immagini del nostro risorgimento, vada il nostro pensiero, insieme a quello dei rappresentanti della nazione, vada fra i magiari a posarsi grato sul novello sepolcro, che rinserra le spoglie mortali del prode, di quella terra figlio, che sacrò all'Italia cuore e spada, all'eroico soldato dei Mille, all'amico di Garibaldi, al fedele del Gran Re; parta anche dal Senato del Regno il *vale* all'anima di Stefano Türr. (Benissimo)

Ma tergiamo il pianto, amati colleghi: non è affatto estinto chi sopravvive in onorata memoria, chi è eternato nell'opera generosa, cui spese la vita. I nostri commemorati vivono e

vivranno in questa patria risorta; vivono, e gli spiriti loro gioiscono di questo costituito Regno d'Italia, di questa Roma capitale; alla quale il legno da guerra salito sulle onde de Tevere, che ieri alzò l'applaudita bandiera di guerra, richiama dal remoto dei secoli e poetizza a noi quel pronostico di grandezza e di potenza, che dallo stesso Tirreno condusse alle stesse sponde la Dardania prole auspicata a dare l'eroe fondatore dell'alma città, vaticinata a stendersi tanto da divenire con l'armi eguale al mondo, con le menti al cielo! (*Vive approvazioni*).

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Ho chiesto di parlare per associarmi con tutto il cuore alle nobili parole con cui il Presidente ha commemorato il defunto collega Traiano Delfico.

Egli, nato, come fu detto, nel 1821, trovavasi nella più balda giovinezza, quando sopraggiunsero i moti del 1848.

Cospicuo già per nome, egli fu tra i più coraggiosi nel movimento liberale, che specialmente a Teramo si apprese; onde, venuti i giorni del duolo, egli dovette riparare in Grecia, dove rimase fino al 1860, quando si ricondusse in patria, ove visse una vita feconda di opera e di onori. Di fibra tenace, l'avemmo fra noi tra i più assidui fino a pochi anni or sono; e gli anni soverchianti l'allontanarono da noi, tra cui portò la saggezza della parola e la virtù della vita. Forse la recente perdita dell'amata consorte ne abbreviò i giorni, che avrebbero potuto protrarsi al di là. Ed io unico la mia voce a quella dell'illustre Presidente nel lamentarne la perdita, e prego il Senato di voler permettere che ai suoi figli desolati vada il compianto sincero del nostro Consesso. (*Approvazioni*).

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Come l'ultimo dei compagni d'arme del compianto generale Stefano Türr, ancora in attività di servizio, prego il Senato di volermi consentire che al bel cenno necrologico fattone dal nostro illustre Presidente io aggiunga poche parole di mesto affettuoso saluto alla memoria del valoroso soldato della libertà che oggi l'Ungheria e l'Italia piangono estinto.

Io lo vidi la prima volta nel 1859, al combattimento di Tre Ponti presso Brescia, il brillante e prode ufficiale ungherese, quando al seguito del generale Garibaldi veniva gravemente ferito ad un braccio. Fui l'anno dopo ai suoi ordini diretti in Sicilia e sul Voltorno, dove egli per egregie gesta chiarissimo si rese.

Mi onorai più tardi della sua preziosa amicizia. Lo salutai ancora pochi mesi or sono a Genova e qui in Roma; prodigio che egli era nei suoi tardi anni di una vigoria che sembrava sfidare l'opera del tempo.

Ammirai in lui sempre la mente eletta, la magnanimità del cuore, il brillante valore ed il senno guerriero, la instancabile attività, tutta spesa — e sui campi di battaglia, e in grandiosi lavori di alto generale interesse (quale il taglio dell'istmo di Corinto) e in segreti delicati importantissimi negozi politici (gradito messaggero e confidente che egli era di Sovrani e di eminenti uomini di Stato) e con fede di apostolo predicante con la parola e con la penna — tutta spesa, quella mirabile sempre giovanile attività sua, al servizio delle più nobili ed alte cause. E così egli propugnò vivamente, tutti voi lo sapete, il ravvicinamento nostro alla Francia.

Il generale Stefano Türr, dalla aitante nobile persona, è stato il più splendido campione di quell'eletta generosa schiera di giovani Magiari che numerosi vennero a combattere per l'indipendenza e l'unità d'Italia. Egli ha legato il suo nome, chiarissimo e fulgido di gloria, alla storia del nostro risorgimento. La sua memoria resterà cara e venerata in questa sua seconda patria che egli ha tanto amata, che egli ha così nobilmente servita.

Mi permetto di pregare il Senato di voler accogliere una mia proposta; quella che per mezzo del nostro Presidente sia fatta manifesta alla famiglia del compianto generale Stefano Türr, e sia fatta manifesta al Parlamento ungherese, la viva parte che gli Italiani prendono alla dolorosa morte di quest'uomo insigne; di questo prode soldato, il quale versando il suo eroico sangue magiario per l'Italia, come ebbe ad esprimersi Garibaldi, che sempre appunto lo amò come un fratello, rinsaldava i sentimenti fraterni dei due popoli; dei due popoli che a libertà insieme aspiravano. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevoli colleghi, i nostri lavori per lo più riprendono cammino coll'inno del dolore, tuttavia dopo l'emozione penosa degli animi nostri dolenti per la dipartita di colleghi che furono astri fulgenti di virtù, di coraggio patriottico, di sapienza civile, dobbiamo pensare che le loro morti diventano apoteosi, sono uno slancio su per la via della storia che sa essere giusta dispensiera di gloria.

L'onor. signor Presidente col fulgore della parola e con il forte sentimento di nazionali ricordi ha parlato dei pregi straordinari del conte Tornielli. Io ricordo che il 3 aprile svolgendo una interpellanza sulle convenzioni dell'Aja, celebrai non la memoria, ma la vita di quell'uomo che era stato applaudito nella Conferenza dai rappresentanti di tutte le nazioni, onde di lui non si può dire col poeta:

Virtù viva sprezziam, lodiamo estinta.

Mi associo alla bella, eloquente commemorazione della vita del senatore Traiano Delfico. Ricordo sempre con affetto le memorie della terra natale, dalla quale andai lontano per volere paterno, or sono 52 anni passati. Le rare volte che vi feci breve ritorno onorai le virtù ed i sacrifici di molti che apprestarono la redenzione nazionale, sdegnoso di coloro, che avendo servito il Borbone in tempi nefasti, fecero bottino degli uffici e delle dignità che al merito patriottico dovrebbero spettare.

Tutto si è detto di Traiano Delfico; nullameno io vo' ricordare due discorsi che qui dentro egli pronunciò. Per essere assiduo nell'esercizio della dignità senatoria, prese stanza in Roma: nell'anno 1886 parlò con grande competenza intorno la legge per gl'infortuni del lavoro, ispirato dal sentimento per cui, dopo la redenzione della patria e l'acquisto delle libertà costituzionali, si debba operare la redenzione delle plebi, temperare la sventura degli umili. (*Bene*).

Un giorno qui echeggiarono eloquenti le voci del Massarani, del Carducci, contro l'azione del concerto europeo a danno dell'isola di Candia. Una interpellanza era stata proposta dal Pessina e svolta dal collega Odescalchi. Tutti deploravamo che le nostre navi avessero tirato cannonate contro l'isola classica. Traiano Del-

fico eruppe, memore della ospitalità ricevuta in Grecia nelle ore tristissime dell'esilio; ricordò che quando nel 1849 andò esule col fratello e col figlio in Atene, il presidente del Ministero greco, il Cristides, propose al Parlamento che in considerazione della buona accoglienza fatta in Italia nell'anno 1821 ai profughi greci, in qualunque punto del territorio ellenico si presentassero profughi italiani, non solo fossero accolti, ma sovvenuti e protetti nel miglior modo che si potesse.

Nel reciproco amore della gente greco-latina egli rimproverava con tanti altri quella politica che impediva la maggiore emancipazione della Grecia. L'animo suo oggi esulterebbe come noi esultiamo per la onesta e giusta notizia pubblicata che il nostro Governo si avvia con le altre nazioni a ritogliere le truppe straniere dall'isola tanto gloriosa. Propugnai la fine delle militari intervenzioni contro il trionfo delle nazionalità.

Di Stefano Türr ha parlato il collega Pedotti come l'ultimo generale della epopea garibaldina; qui seggono due umili gregari, che combatterono sul Voltorno: l'uno è un ministro, l'altro era in quel tempo caporale.

Intendo parlare di S. E. il ministro Carcano, che io conobbi, essendo agli ordini di Türr, giovanetto appena sedicenne, il 2 ottobre. Il Carcano raccoglieva le cartucce per porgerle a coloro che ancora resistevano, e toccò una ferita nel braccio. La popolazione meridionale che rivede il Carcano anni sono nell'inaugurazione del monumento in Capua Vetere senti nella gioia dei ricordi gratitudine per lui che chiamarono *lo pieccirillo (si ride)*, tanto egli era esile nella persona, quanto forte nell'animo! (*Bene*).

Garibaldi entrò in Bergamo accompagnato da Stefano Türr e dal Teleki, giunti da Almena, con lettera di Cavour, che pregava il Generale di accoglierli nello Stato Maggiore. Garibaldi aveva ricevuto l'ordine di condurre la divisione dei cacciatori delle Alpi a Lonato. Avvisò il Re che aveva sul fianco destro la divisione Urban e che si apprestava ad eseguire il comando; fu invece suonata la carica e iniziato il combattimento contro un nemico dieci volte maggiore. La vittoria fu ottenuta a caro prezzo.

Di Stefano Türr si è ricordato l'eroismo che

mostrò in questo combattimento di Tre Ponti, dove fu senza volontà di comando attaccato l'austriaco e in cui Cosenz tanto si distinse correndo alla lotta dei nostri cacciatori delle Alpi. Fu là che Türr riportò la prima ferita al braccio che lo fece soffrire lungo tempo. Bisogna per altro ricordare che se nel 1859 da Cavour l'Italia apprese il nome del Türr, il giovane capitano aveva già nel 1849 ricevuto per Regio decreto l'incarico di comporre una legione ungherese in Piemonte, mentre sopra i campi dell'Ungheria combattevano millecinquecento italiani agli ordini del barone Monti che a Temeswar salvò da prode l'esercito dell'Ungheria. In un libro sul colonnello Alessandro Monti io scrissi il bilancio del sangue, la solidarietà dell'aiuto dato dalla legione italiana in Ungheria e dagli Ungheresi nelle guerre nazionali italiane, aiuto che non trova altro riscontro nella nostra storia moderna. La piccola legione ebbe 160 militi a piedi; teneva presidio in Alessandria. Nel 18 febbraio il battaglione celebrò nella maggiore chiesa la benedizione della bandiera e pronunciò il giuramento che impegnava i militi a seguire quel vessillo fino a quando non fosse lor dato di tornare in patria e Re Carlo Alberto ovunque volesse chiamarli.

Dopo questo episodio, che celebrò la fratellanza delle due nazioni, devo ricordare le altre gesta del glorioso estinto? Il Senato, il quale unanime votò la legge che gli conferì la grande cittadinanza, lo conosceva e si allietava di rivederlo ogni anno nelle nostre sale ove veniva giocondo, sorridente, amico e fratello nostro. Noto soltanto che il Türr volse l'animo ad ottenere la solidarietà di tutti i popoli oppressi nel sentimento dell'umanità e della giustizia fra le genti.

Dopo di aver combattuto per la libertà dei popoli intese che ancora altre nobili missioni e santi ideali erano da raccomandare. Se Nino Bixio ritentò il mare col *Maddaloni*, Stefano Türr fondò una Società di navigazione sul Danubio ed una Società per l'irrigazione delle terre ungheresi. Attese alla costruzione del canale di Corinto ed egli è morto un giorno dopo che una nave italiana attraversò per la prima volta quell'istmo il cui taglio fu voluto dalla mente di Nerone.

Pace a lui, che pensò di volere la pace fra nazioni, che al progresso di questa idea sa-

crificò tutte le sue energie e che cercò di riannodare quell'antica tradizione, sopita non spenta, di salda amicizia fra il popolo italiano ed il francese. E non posso tacermi, senza associarmi con tutto il cuore alla giusta proposta fatta dal collega Pedotti, di inviare il saluto alla figlia dell'illustre uomo, che rivolse il suo ultimo respiro alla nostra gente. Affretti inoltre il Presidente l'invio del nostro saluto al Parlamento e al Governo ungherese in cui siede ministro il figlio del Kossuth.

Con questi sentimenti, domando scusa al Senato se per la commozione grandissima dell'animo ho parlato senza studio soltanto come mi dettava il cuore. (*Approvazioni*).

DI COLLOBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI COLLOBIANO. Mi associo con tutto l'animo alle nobili parole dette dal nostro illustre Presidente per commemorare il conte Tornielli.

Egli rese al paese eminenti servizi che furono ben tratteggiati nella commemorazione del nostro Presidente.

Io però voglio ricordare l'opera sua quando fu per lunghi anni al Ministero degli esteri, come direttore degli affari politici e segretario generale e col consiglio e con l'opera collaborò alla direzione della politica estera.

Egli fu uno degli autori del nostro ordinamento per le carriere diplomatiche e consolari, che fu in vigore fino all'anno scorso. Egli continuò sempre con studi e con proposte a cercare il miglioramento di tutti i servizi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, e questi suoi studi e queste sue proposte furono di somma utilità per la preparazione del recente disegno di legge che regola questa materia.

La sua vita diplomatica non gli fece dimenticare il suolo nativo.

Consigliere provinciale di Novara nel tempo che fu in Italia, vi dedicò la sua opera zelante ed attiva, ed anche lontano si adoperò sempre per gli interessi di sua provincia.

Amico e collega del conte Tornielli mando l'espressione del mio profondo cordoglio alla sua memoria, e spero che il suo esempio sarà sempre vivo nella diplomazia italiana.

In ultimo propongo al Senato che l'onorevole nostro Presidente si faccia interprete delle no-

stre espressioni di cordoglio presso la vedova dell'illustre uomo. (*Bene*).

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle eloquenti e nobili commemorazioni del nostro illustre Presidente, che con affettuose e mirabili parole ha riassunta la vita degli uomini che oggi il Senato mestamente ricorda, come si associa a quelle pronunziate dagli altri onorevoli senatori.

Del conte Tornielli dirò che io gli fui compagno nella Camera elettiva e divisi con lui la responsabilità del potere nel Ministero Depretis. Lo fanno benemerito della patria i numerosi servizi da lui resi, tanto nell'Amministrazione, quanto nella diplomazia, e ultimamente anche alla Conferenza dell'Aia. Le più difficili missioni diplomatiche furono da lui compiute con grande dignità, con molta fortuna e con felice successo.

Del marchese Delfico dirò che nella storia del risorgimento del Mezzogiorno egli è una delle prime figure. Il Delfico va ricordato non solamente come scrittore, ma come patriotta. Fu modesto e integro nella vita sua, tanto in patria, quanto nell'esilio.

Il dire, signori senatori, di Stefano Türr è in questo momento per me causa di grande commozione.

Egli fu uno dei più grandi combattenti nelle patrie battaglie della nostra Italia. Io lo ricordo nel 1860, quando gli fui compagno dalle Calabrie fino alla leggendaria entrata di Giuseppe Garibaldi in Napoli. Stefano Türr va considerato anche da un altro punto di vista, di maggiore interesse patriottico per l'Italia: egli fu uno dei consiglieri più fidi del generale Garibaldi, nell'interesse della concordia, in tante questioni che allora si dibattevano. Si può dire che egli fosse il *trait d'union*, l'unico intermediario politico, sicuro e sincero, tra Vittorio Emanuele e Giuseppe Garibaldi, sempre sotto la divisa: Italia e Vittorio Emanuele.

Sia lode a lui! Ungherese di nascita, egli fu italiano di cuore! E ben ha detto il nostro illustre Presidente che vive nella nostra storia e vive anche nel ricordo dei suoi commilitoni.

Non ho altro da aggiungere se non che mi associo, a nome del Governo, alle onoranze che il Senato intende tributare alla memoria degli illustri estinti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Credo non occorra porre ai voti le proposte fatte dai vari senatori, poichè ritengo che il Senato le approvi. Per ciò mi farò un dovere di rinnovare, a nome del Senato, le condoglianze alle famiglie dei senatori Tornielli e Delfico e di esprimere il nostro cordoglio alla figlia di Stefano Türr e al Parlamento Ungherese. (*Benissimo*).

#### Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato una domanda di interpellanza dell'onor. senatore Filippo Mariotti al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere come e quando in Roma sarà costruito l'edificio necessario per la Galleria delle arti moderne ».

Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare per dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

RAVA *ministro della pubblica istruzione*. D'accordo col signor senatore Mariotti, prego il Senato di rinviare la discussione di questa interpellanza di qualche giorno, perchè domani comincia dinanzi la Camera dei deputati la discussione del bilancio della pubblica istruzione, alla quale io devo esser presente. Non appena finito il bilancio, sarò qui a rispondere al senatore Mariotti, col quale sono già d'accordo.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

#### Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concernente: « Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di seconda classe e gradi corrispondenti del Corpo R. equipaggi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione del progetto di legge testè letto, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, approvati dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 4 aprile, per « Maggiori assegnazioni e variazioni di stanziamenti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario corrente 1907-908 ».

Prego il Senato di consentirne l'urgenza.

Ho anche l'onore di presentare al Senato altri tre disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati nello scorso aprile, e questi per incarico del mio collega dell'agricoltura, industria e commercio:

« Ordinamento dell'Istituto zootecnico sardo;

« Modificazione dell'articolo 41 della legge 19 luglio 1908, n. 390, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906;

« Autorizzazione di maggiori assegnamenti nello stato di previsione nella spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sistemazione della Regia stazione agraria di Roma ».

In fine, in nome del collega degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la « Costruzione ed arredamento di un edificio come sede della Regia Legazione d'Italia in Addis Abeba (Etiopia) ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge.

Per i due progetti di legge di maggiori assegnazioni il ministro del tesoro ha domandato l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata e saranno rinviati all'esame della Commissione di finanze. Gli altri disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedervi.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, i quali risultano così costituiti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Ferdinando  
Annaratone  
Armò  
Barracco Roberto  
Beltrani-Scalia  
Cagnola  
Calabria  
Caldesi  
Candiani  
Cannizzaro  
Cittadella Vicodanzere  
Cotti  
D'Arco  
De La Penne  
Del Giudice  
De Seta  
De Siervo  
De Sonnaz  
Di Carpegna  
Di Collobiano  
Di Prampero  
Di Revel  
D'Oncieu de la Batie  
Doria d'Eboli  
D'Ovidio Francesco  
Emo Capodilista  
Fabrizi  
Faldella  
Faraggiana  
Farina  
Frigerio  
Gherardini  
Golgi  
Gravina  
Greppi  
Grocco  
Guglielmi  
Inghilleri  
Lucchini  
Marazio  
Mariotti Giovanni  
Massabò  
Medici  
Morra  
Oddone  
Pagano-Guarnaschelli  
Pasolini  
Plutino  
Quarta

Rattazzi  
 Rossi Girolamo  
 Saletta  
 Schininà di Sant'Elia  
 Schupfer  
 Scialoja  
 Senise Tommaso  
 Severi  
 Tassi  
 Tittoni  
 Tolomei  
 Tortarolo  
 Treves  
 Visocchi  
 Volterra

## UFFICIO II

S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta  
 Amato-Pojero  
 Aporti  
 Baccelli  
 Balenzano  
 Barracco Giovanni  
 Bianchi  
 Boncompagni-Ludovisi  
 Bordonaro  
 Borgnini  
 Cadolini  
 Canevaro  
 Caracciolo di Castagneta  
 Caravaggio  
 Cerruti Alberto  
 Chigi-Zondadari  
 Cibrario  
 Cognata  
 Coletti  
 Colonna Fabrizio  
 Conti  
 Cordopatri  
 Cruciani Alibrandi  
 D'Adda  
 Del Zio  
 De Marinis  
 Dini  
 Di San Giuliano  
 Di Scalea  
 Di Terranova Pignatelli  
 Doria Ambrogio  
 Doria Pamphili  
 Driquet

Durante  
 Fava  
 Ferro Luzi  
 Frola  
 Ginistrelli  
 Levi  
 Manfrin  
 Mangiagalli  
 Masi  
 Mazzolani  
 Mirabello  
 Morisani  
 Moscuza  
 Oliveri  
 Orengo  
 Papadopoli  
 Paternò  
 Pierantoni  
 Polvere  
 Ponti  
 Ricotti  
 Saladini  
 Sani  
 Schiaparelli  
 Torrigiani  
 Trincherà  
 Vaccaj  
 Vidari  
 Viganò  
 Vigoni Giulio  
 Visconti-Venosta

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto  
 Alfazio  
 Astengo  
 Avarna  
 Bava-Beccaris  
 Biscaretti  
 Blaserna  
 Bombrini  
 Boncompagni-Ottoobni  
 Borgatta  
 Borghese  
 Buonamici  
 Caetani  
 Camerini  
 Cardarelli  
 Carnazza Puglisi  
 Caruso

Cavalli  
Chiesa  
Consiglio  
Cucchi  
D'Ancona  
D'Ayala Valva  
De Cristoforis  
De Giovanni  
De Renzi  
Di Broglio  
Ellero  
Facheris  
Faina Eugenio  
Faina Zeffirino  
Finali  
Gabba  
Guarneri  
Lanza  
Majnoni d'Intignano  
Manassei  
Mangili  
Martelli  
Martuscelli  
Palumbo  
Patamia  
Paternostro  
Peiroleri  
Pelloux  
Pessina  
Pinelli  
Primerano  
Ridolfi  
Ricciuti  
Riolo  
Rossi Giovanni  
Rossi Giuseppe  
Rossi Luigi  
Ruffo Bagnara  
Sacchetti  
Santamaria-Nicolini  
Sismondo  
Sonnino  
Todaro  
Tommasini  
Tranfo  
Vacchelli  
Villari

## UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tomaso  
Arcoleo

Arrivabene  
Badini-Confalonieri  
Baldissera  
Bassini  
Bettoni  
Bodio  
Bonvicini  
Brusa  
Calenda  
Caracciolo di Sarno  
Cardona  
Casana  
Cavasola  
Cerruti Valentino  
Civelli  
Colmayer  
Colombo  
Compagna Pietro  
Comparetti  
Corsini  
D'Antona  
De Cesare  
Del Lungo  
Di Casalotto  
Di Martino Girolamo  
Di Marzo  
Di Sambuy  
D'Ovidio Enrico  
Fecia di Cossato  
Fiocca  
Frescot  
Guala  
Guiccioli  
Luciani  
Majelli  
Malvano  
Mantegazza  
Martinelli  
Monteverde  
Morin  
Niccolini  
Pacinotti  
Pansa  
Pasolini-Zanelli  
Pedotti  
Petrella  
Piaggio  
Ponzio Vaglia  
Pullè  
Quigini Puliga  
Racagni

Riberi  
Righi  
Rignon  
Roux  
Spinola  
Tasca-Lanza  
Tournon  
Trotti  
Valotti  
Vischi  
Zumbini

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo  
Adamoli  
Albini  
Atenolfi  
Aula  
Aventi  
Balestra  
Beltrami  
Bonasi  
Cadenazzi  
Canonico  
Capellini  
Carafa d'Andria  
Carle  
Carnazza-Amari  
Carutti  
Cefaly  
Colonna Prospero  
Compagna Francesco  
D'Alì  
De Cupis  
De Lardere  
De Mayno  
De Mari  
De Martino Giacomo  
Di Camporeale  
Di Castroflippo  
Doria Giacomo  
Fergola  
Figoli Des Geneys  
Fogazzaro  
Garroni  
Gattini  
Giorgi  
Grassi-Pasini  
Guerrieri-Gonzaga  
Lioy

Maragliano  
Mariotti Filippo  
Massarucci  
Melodia  
Mezzanotte  
Morandi  
Mosso  
Municchi  
Nannarone  
Odescalchi  
Palberti  
Parpaglia  
Pellegrini  
Pisa  
Ponza di S. Martino  
Prinetti  
Resti-Ferrari  
Rossi Angelo  
San Martino  
Senise Carmine  
Serena  
Speroni  
Tiepolo  
Veronese  
Vigoni Giuseppe  
Tajani  
Taverna

**Presentazione di relazioni.**

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui due progetti di legge oggi stesso presentati e dei quali è stata raccomandata l'urgenza: uno per « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 »; e l'altro per « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-1908 ». Attesa la grandissima urgenza dei progetti, la Commissione di finanze si è fatto un dovere di adunarsi subito e presentarne le relazioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di queste relazioni.

Non essendovi nulla in contrario da parte del Senato, i due disegni di legge saranno posti, data l'urgenza, all'ordine del giorno della seduta di domani.

**Discussione delle relazioni della Commissione pei decreti registrati con riserva (N. LVII-A, LXIV-A, LXXI-B, LXXX-A, XCI-A, Documenti).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione pei decreti registrati con riserva ».

Il relatore ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Le relazioni sono state già distribuite; se nessuno domanda la parola io non ho occasione di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Sulle relazioni presentate al Senato, circa i decreti registrati con riserva, non avrei che da richiamare l'attenzione del relatore e del Senato circa i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti riguardanti derivazioni d'acqua.

L'onorevole relatore nella sua breve e lucida relazione invita il Governo a rimuovere le difficoltà che possono rendere meno agevole la registrazione dei decreti che riguardano le concessioni di acque; invita cioè il Governo a voler modificare la legge che disciplina le concessioni di derivazioni di acque, mentre, forse, non è la legge che si dovrebbe modificare al fine voluto dall'onorevole Commissione, ma l'art. 13 del regolamento.

Se l'onorevole relatore vorrà avere la cortesia di guardare la sua relazione, n. 80, nella prima pagina dice così « Difatti l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto del 26 novembre 1893, n. 710, prescrive che l'ingegnere capo del Genio civile trasmetta al prefetto il processo verbale di visita, accompagnandolo da una relazione, in cui espone il proprio parere sulla convenienza o no della concessione e delle opere progettate, ecc. ».

Iusomma l'ingegnere capo del Genio civile deve dare tutti quegli schiarimenti che la Corte richiede circa l'entità dell'acqua a concedere;

quindi, se mai è qualche cosa da modificare, è proprio questo art. 13 del regolamento e non già la legge.

Ecco la unica osservazione che io mi permetterei di fare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Io non soltanto non ho difficoltà di aderire alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro, ma penso di aver ciò espresso chiaramente. Nella relazione si è appunto detto questo:

« Difatti l'art. 13 del regolamento approvato con Regio decreto del 26 novembre 1893 prescrive che l'ingegnere capo del Genio civile trasmetta al prefetto il processo verbale di visita accompagnandolo con una relazione, in cui espone il proprio parere sulla convenienza o no della concessione e delle opere progettate, e propone le modificazioni e cautele, che ravvisa necessarie per evitare ogni danno pubblico ed ogni offesa ai privati diritti ».

Quando in ultimo si parla di legge, ciò si riferisce senz'alcun dubbio alle modificazioni che si intendessero portare alle disposizioni vigenti, le quali, cambiando assolutamente il sistema presente è opportuno che siano regolate da provvedimenti legislativi.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Quanto ha detto l'onorevole relatore mirerebbe allo scopo di invocare una variante, anzichè alla legge del 1884, all'art. 13 del regolamento.

Del resto debbo dichiarare al Senato che da quando mi trovo a capo del Dicastero delle finanze ho cercato di corrispondere a tutte le domande di chiarimenti venute dalla Corte dei conti, in modo che non è avvenuto che per alcun decreto io abbia dovuto chiedere la registrazione con riserva; e, nell'aderire alle richieste che mi sono venute dalla Corte, ho curato particolarmente quelle che si riferivano all'entità della concessione dell'acqua, per evitare gli accaparramenti.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Mi sento in dovere di ringraziare l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha favorito.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, le relazioni della Commissione pei decreti registrati con riserva si intenderanno approvate.

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul personale del casellario centrale penale presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti » (N. 767).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul personale del casellario centrale penale presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sino a quando non sarà provveduto definitivamente all'assetto del servizio del casellario centrale istituito nel Ministero di grazia e giustizia e non oltre il 30 giugno 1909, continua ad essere autorizzata, in deroga dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, l'applicazione al suddetto Ministero di alunni giudiziari in numero non superiore a cinquanta, per il servizio del casellario stesso. L'applicazione sarà fatta con decreto ministeriale e potrà continuare anche quando l'alunno attualmente adibito sia promosso al grado immediatamente superiore, assegnando però alle cancellerie un numero di alunni corrispondente a quello degli applicati in servizio presso il casellario centrale.

In relazione a tali disposizioni, a partire dal 1° gennaio 1908 è aumentato di cinquanta il numero degli alunni giudiziari retribuiti di seconda classe, portato dalla tabella organica annessa alla legge 18 luglio 1907, n. 512.

A tale effetto gli stanziamenti dei capitoli « Indennità di missione » e « Magistrature giudiziarie - Personale » del bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno aumentati rispettivamente di lire 7500 e di lire 22,500 da assegnare per metà all'esercizio 1907-908, e per l'altra metà al successivo esercizio 1908-909.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho domandato la parola per fare una breve osservazione intorno a questo disegno di legge e ringrazio l'onorevole nostro Presidente, di avermi concesso di poter parlare.

Si tratta di una semplice domanda, anzi di un semplice schiarimento. E in primo luogo debbo lodare il concetto che anima questo nuovo disegno di legge, in quanto è noto il bisogno che il casellario giudiziale sia bene organizzato, come quello da cui dipendono tante conseguenze relative all'onore, alla dignità dei cittadini e all'amministrazione della giustizia pubblica.

Per questo, ripeto, do lode all'onorevole ministro che ha pensato a tale riforma davvero necessaria. Ma d'altra parte, giacchè desidero che questa riforma possa sortire tutti gli effetti buoni che da essa si aspettano, mi permetto di fare la breve osservazione che ho detto.

Ed ecco che essa mi porta a domandare che cosa rappresenta quell'aumento di 50 alunni giudiziari, stabilito da questo disegno di legge per il servizio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, dove mi pare che di alunni giudiziari ve ne siano già 40? L'aumento dunque sarebbe di solo 10 alunni. Ma è esso veramente necessario? Sia pure: ma al tempo stesso è necessario migliorare l'amministrazione di questo pubblico servizio anche nelle cancellerie speciali, e ciò mi sembra che sia poco bene determinato nell'articolo di questa legge. A questo proposito domando ancora, perchè si dice che il numero di questi alunni non deve essere superiore ai 50 e che presso le cancellerie speciali il numero di questi alunni deve essere corrispondente all'aumento dell'ufficio centrale? Non si comprende molto facilmente questo corrispondente che cosa voglia significare.

Io ritengo che queste cancellerie speciali debbano essere fornite degli impiegati necessari e il numero di essi deve essere determinato in base al diverso bisogno che vi è di questi impiegati, senza nessun'altra corrispondenza.

Faccio inoltre considerare che se per questa riforma, fonte di tanti effetti per la nostra civiltà e la nostra legislazione, si deve aspettare un intero anno, fino al giugno del 1909, ciò mi sembra troppo lungo. Perchè non si potrebbe

diminuire questo tempo? Io credo che questa modificazione non potrebbe intanto ritardare l'approvazione della legge odierna.

Io non faccio che domandare questi schiarimenti al signor ministro di grazia e giustizia, schiarimenti che sono sicuro egli mi vorrà fornire con quella cortesia della quale ho avuto numerose prove.

POZZO, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia e culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia e culti*. Prima di tutto ringrazio l'onor. senatore Buonamici dell'approvazione che egli ha dato alla istituzione del casellario giudiziario centrale, il quale invero costituisce un organismo della più alta importanza sociale, specchio nel tempo stesso della delinquenza e delle incapacità dei cittadini, e massimo osservatorio giuridico. E senz'altro vengo agli schiarimenti che il senatore Buonamici mi ha richiesto.

Anzitutto egli ha domandato la ragione dell'applicazione di alunni giudiziari pel servizio del casellario centrale. Debbo osservare che, quando per iniziativa dell'onorevole Luigi Lucchini, il quale ancora vi dedica le più sapienti, assidue e gratuite sue cure, si è istituito il casellario centrale, non si è provveduto per il personale occorrente, ritenendosi forse che potesse attendervi il personale stesso del Ministero di grazia e giustizia. Ma, all'atto pratico, per la grande mole del lavoro, che andò sempre vieppiù estendendosi, ciò non fu possibile, e l'Amministrazione ha dovuto ricorrere all'applicazione di alunni tolti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, depauperando per tal modo codesti uffici, i quali invece richiederebbero aumento di personale; tanto che sopravvennero vive lagnanze anche recentemente, in seguito alla ripartizione che del personale delle cancellerie e segreterie è stata fatta nell'attuazione del nuovo organico.

Ma non si trovò allora altro o miglior modo di provvedere; si è dovuto ricorrere all'applicazione di alunni, e non di altri funzionari, perchè la legge del 25 marzo 1905 vieta l'applicazione al Ministero di funzionari delle Amministrazioni da esso dipendenti, salvo che per servizi concernenti le Commissioni giudiziarie, i gabinetti del Ministro e del sotto-segretario di Stato e deter-

minati lavori legislativi. E quindi, non potendo distrarre altri funzionari, che d'altronde in nessun altro ufficio avrebbe potuto trovare, ha dovuto ricorrere al ripiego di applicare degli alunni, i quali fino alla nuova legge del 14 luglio 1907 non erano ancora considerati funzionari dell'ordine giudiziario.

Tale qualifica è stata attribuita agli alunni soltanto con la legge stessa, con la quale venne approvato il nuovo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Di qui la necessità del presente disegno di legge, perchè, attribuita agli alunni la qualità di funzionari dell'ordine giudiziario, non si potrebbe più continuare nella loro applicazione al casellario centrale, senza violare la legge che ho ricordato. È quindi una deroga alla legge stessa, che si propone col presente disegno di legge, e nel tempo stesso si chiede di aumentare da 40 a 50 il numero degli alunni da applicarsi, essendo il numero attuale affatto insufficiente. Di più, per poter reintegrare le cancellerie e segreterie giudiziarie degli alunni che furono da esse distolti, si propone di aumentare di un numero corrispondente a quello da applicarsi, cioè di cinquanta, l'organico portato dalla tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, elevando così da 1150 a 1200 il numero complessivo degli alunni. Per tal modo si potrà, almeno in parte, riparare alle deficienze di alcuni uffici giudiziari, e soddisfare alle lagnanze che giustamente si sono mosse.

L'onorevole senatore Buonamici chiede, in secondo luogo, cosa si intenda di dire con l'inciso che fa obbligo all'Amministrazione di assegnare alle cancellerie e segreterie giudiziarie un numero di alunni corrispondente a quello degli applicati al servizio del casellario centrale. Questo inciso, del quale ho parlato testè, è stato introdotto dalla Giunta generale del bilancio avanti la Camera d'accordo col ministro, per poter continuare l'applicazione degli alunni che già sono attualmente applicati, ancorchè essi raggiungano la promozione al grado immediatamente superiore, cioè a quello di aggiunto di cancelleria o segreteria. L'inciso significa che gli alunni promossi e conservati al casellario devono portarsi in conto dei 50 che si possono applicare al Ministero, cosicchè se l'Amministrazione reputerà opportuno di conservare l'applicazione degli alunni che, per

l'attuazione del nuovo organico, hanno ottenuta la promozione al grado superiore, o che la raggiungano per ulteriori vacanze di posti, dovrà destinare agli uffici giudiziari altrettanti alunni di nuova creazione.

Non si potrà disconoscere la convenienza di poter conservare alcuni degli alunni attualmente applicati, anche quando vengano promossi al grado superiore, per non recare un turbamento tanto al servizio quanto ai legittimi interessi ai funzionari, i quali avrebbero dalla promozione piuttosto nocimento che vantaggio, se dovessero cessare dall'applicazione.

Spero che il senatore Buonamici vorrà dichiararsi pago degli schiarimenti che ho avuto l'onore di dargli, poichè rispondono ai desideri da esso manifestati.

In quanto al tempo, che il senatore Buonamici reputa essere eccessivo, portato dal disegno di legge, per organizzare definitivamente il servizio del casellario centrale, lo prego di considerare che si tratta di un nuovo istituto, il quale non è peranco consolidato; siamo ancora in un periodo di formazione, ed ancora occorre emendare, innovare, secondo che l'esperienza suggerisce; quindi non è inopportuno questo tempo che ancora ci rimane, perchè il casellario possa assumere maggior carattere di stabilità; fra un anno con maggiore sicurezza si potrà fissare la pianta organica, stabilire il numero dei funzionari che occorrono, quali titoli debbano possedere, come si debbano reclutare e distribuire.

D'altronde il Ministero di grazia e giustizia in quest'anno ha già dovuto procedere a molte riforme della sua Amministrazione: nuovo ordinamento giudiziario, nuovo organico delle cancellerie e segreterie, avocazione allo Stato delle spese per le sedi giudiziarie, istituzione del servizio d'ispettorato per le cancellerie e segreterie, per gli economati e subeconomati dei benefici vacanti, e per gli archivi notarili, altri disegni di legge sono stati presentati alla Camera, quali le guarentigie e la disciplina della magistratura, le nuove disposizioni intorno all'ordine e le forme dei giudizi, ed altri ancora; d'altronde, il termine, che ancora intercorre tra oggi e il 30 giugno 1909, non pare eccessivo, affinchè l'assetto definitivo dell'importante e nuovo ramo di servizio possa essere convenientemente studiato e presentato al Parlamento.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Ho domandato di nuovo la parola per dichiararmi soddisfatto delle risposte datemi dall'onorevole Pozzo, e spero che in questo lasso di tempo che egli ritiene necessario per condurre a termine una legge di tanta importanza, spero, dico, potrà essere ben organizzato il servizio del casellario giudiziario centrale e quello presso le diverse provincie.

Osservo poi che le leggi debbono essere fatte con molta chiarezza; primo pregio delle leggi è quello di esser capite e intese da tutti i cittadini, senza bisogno che si chiedano schiarimenti e interpretazioni.

INGHILLERI, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *ff. di relatore*. Mi duole non sia presente il relatore titolare, io sono relatore improvvisato; sottoporro quindi al Senato brevissime considerazioni.

Questa istituzione, che può dirsi creazione di Bonneville De Marsangy ha una grande importanza sociale, perchè con essa di fronte all'Ufficio dello stato civile si è posto un Ufficio dello stato giudiziario per tutti i cittadini. Però bisogna che questo istituto si svolga, si attui, si concreti e funzioni in modo regolare. Ora l'istituto dei casellari giudiziari locali funziona così in un certo qual modo discretamente, ma lascia molto ancora a desiderare.

Si è posto in essere questo nuovo organismo che è l'Ufficio del casellario centrale, un organismo, ch'è complemento necessario di tutta la istituzione; quando si creano organismi, non pensiamo ai mezzi idonei per farli vivere. È metodo nostro e di conseguenza non si pensò ai modi di dar vita sicura a questo istituto, il quale vive una vita rachitica, stentata, tantochè il ministro ha dovuto pensare ad applicare degli alunni per poter far funzionare questo nuovo organismo che si è creato; però si è visto che anche i quaranta alunni erano troppo pochi e si è dovuto aumentarne il numero che è ancora scarso, e che occorre in futuro accrescere, se vuolsi far vivere con serietà questa istituzione.

Questi alunni ora sono funzionari e da ciò la necessità della legge, perchè costoro, che non erano prima funzionari e che oggi lo sono,

non possono continuare nell'applicazione per la formazione dell'Ufficio centrale del casellario giudiziario, come ha lucidamente esposto il sotto-segretario di Stato, il quale ha pure fornito al senatore Buonamici chiarimenti precisi intorno all'inciso, oggetto de' suoi dubbi. Prego il Senato a voler considerare che il disegno di legge contiene un provvedimento provvisorio intorno ad un istituto, che ancora — *sit venia verbo* — non ha messo persona.

Nessuna meraviglia che questo stato provvisorio si possa prolungare sino al 30 giugno 1909, perchè certo non sono ancora maturi gli studi per dare assetto durabile e definitivo al casellario centrale.

Il provvedimento è modesto; facciamo auguri, che si consolidi questa importante istituzione che oggi si trova nello stato embrionale. Lasciamo dunque un po' di tempo al guardasigilli affinché poi possa presentare una legge organica e allora si potranno fare tutte le discussioni intorno al modo della sua applicazione.

L'Ufficio centrale raccomanda questo disegno di legge al suffragio favorevole del Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
« **Provvedimenti per la separazione del Policlinico Umberto I dall'Amministrazione dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma e per la sistemazione finanziaria dell'Istituto stesso** » (N. 722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti per la separazione del Policlinico Umberto I dall'Amministrazione dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma e per la sistemazione finanziaria dell'Istituto stesso** », ma il ministro dell'interno essendo occupato alla Camera non può intervenire; quindi, se non vi è nulla in contrario, si procederà alla discussione del progetto di legge che segue.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola per confermare quello che ha detto

il nostro Presidente. Il Presidente del Consiglio è occupato alla Camera e prega il Senato di rimandare la discussione del disegno di legge di cui il Presidente ha parlato.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, così s'intende stabilito.

**Discussione del disegno di legge: « Lavori urgenti alle Terme di Montecatini » (N. 775).**

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « **Lavori urgenti alle Terme di Montecatini** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:  
(V. *Stampato N. 775*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Con questo disegno di legge il Governo chiede l'autorizzazione di una spesa di 350,000 lire per l'esecuzione di alcune opere dichiarate urgenti intorno alle Terme di Montecatini, e che sono elencate all'art. 1°.

Veramente questo disegno di legge era stato presentato alla Camera fino dal 20 di febbraio; ma, per le vicende parlamentari, esso non viene davanti a noi che in questo periodo di tempo.

Dalla discussione che si è fatta alla Camera, e dalle dichiarazioni del Governo, mi pare risulti che l'intendimento dell'Amministrazione fosse quello di mettere mano fino da quest'anno ai detti lavori dichiarati urgenti. Però, attualmente, siamo alla vigilia dell'inizio della stagione balneare, e a me pare che sia difficile mettere mano a questi lavori; per cui, una buona parte dovrà rimandarsi all'anno prossimo.

Ho letto nelle gazzette che il signor ministro nei giorni scorsi sia stato sul luogo: ha fatto bene l'onor. ministro a volersi rendere ragione personalmente dei bisogni di quelle importanti Terme, e gradirò pertanto qualche schiarimento sugli intendimenti dell'Amministrazione in proposito.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole Borgatta di avermi dato occasione di esporre al Senato alcune mie considerazioni circa l'attuale disegno di legge e circa le condizioni in cui versano i bagni di Montecatini.

Indubbiamente questo disegno di legge non risolve la questione dei bagni di Montecatini: bagni già così rinomati e ora direi quasi un po' abbandonati. Recandomi a Montecatini, ho voluto rendermi ragione delle condizioni in cui quelle Terme si trovano.

Il Senato sa che noi abbiamo due specie di Terme: Terme nuove e Terme vecchie. Le vecchie sono le demaniali; le nuove appartengono ad una Società che ha speso molto danaro per portarle ad una condizione forse migliore di quella in cui erano le vecchie. Però debbo dire che con questo disegno di legge non si risolve la questione di Montecatini; essa andrà risolta con provvedimenti radicali.

Bisogna che uno sia il proprietario di tutti gli stabilimenti di Montecatini: o lo Stato, comprando, o altri, qualora lo Stato venda. Con ciò non intendo dire che si debbano vendere le R. Terme; anche riscattando le Terme nuove, si potrà dare unico indirizzo a quella importante stazione che, non ho bisogno di dirlo, ha fama mondiale.

Se si entra in questo ordine di idee, il Governo deve, comprando le Terme nuove, darle in affitto insieme con le vecchie, e con capitoli diversi da quelli che regolano la locazione in corso.

Io non sono in grado di manifestare ora al Senato quale possa essere la determinazione del Governo, perchè attendo una relazione che, per mio incarico, stanno compilando uomini competenti e tecnici nella materia, fra i quali è l'ispettore capo delle Regie Terme, onor. senatore Grocco, che ricordo a titolo di onore.

La questione di Montecatini, quindi, non è risolta con questo disegno di legge; ma il Governo esaminerà la relazione, che, fra non molto, dev'essere presentata, e vedrà quali siano i provvedimenti legislativi che dovranno adottarsi.

Passo ora all'attuale disegno di legge. Questo progetto, per fatalità che spesso si verificano lungo la procedura parlamentare, viene in discussione oggi, mentre fu presentato da molto tempo. A me preme di rilevare che siamo

adesso a stagione cominciata, e questi lavori, che il Senato mi auguro voglia approvare, non possono tutti farsi durante quest'anno. Ve ne sono alcuni i quali possono eseguirsi contemporaneamente alla stagione balneare ed il Governo si darà cura di farli eseguire. Gli altri saranno rimessi a tempo più propizio.

Voglio augurarmi che, dopo queste spiegazioni, il senatore Borgatta vorrà dichiararsi soddisfatto.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ringrazio il ministro dei chiarimenti che ha avuto la cortesia di darmi, e mi compiaccio eziandio che egli si sia dichiarato convinto della necessità di studiare a fondo la risoluzione di questo importante problema delle Terme di Montecatini per portarle a quello splendore al quale hanno diritto, e mi auguro di vedere presto portata davanti al Parlamento una completa soluzione della questione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 350,000 pei seguenti lavori alle Regie Terme di Montecatini:

- 1° Costruzione di nuove opere igieniche allo Stabilimento del Tettuccio;
- 2° Ampliamento dei bacini di depurazione;
- 3° Captazione delle sorgenti del Tettuccio;
- 4° Copertura delle sorgenti stesse e congiunzione dello stabilimento del Tettuccio col parco della Regina;
- 5° Sistemazione della nuova polla.

La somma di lire 350,000 sarà iscritta in apposito capitolo, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1907-908.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per la protezione delle sorgenti di acque minerali, per l'ampliamento balneario, per la piantagione di boschi, parchi e giardini e per la costruzione di viali, strade e quanto altro occorra per lo sviluppo ed abbellimento della

stazione termale, l'Amministrazione demaniale può, nel termine di dieci anni dalla promulgazione della presente legge, espropriare terreni nel territorio di Montecatini-Bagni e dei comuni limitrofi, a norma dell'articolo 7 della legge 13 dicembre 1903, n. 474.

(Approvato).

ALLEGATO A.

**Capitolato d'appalto  
delle Regie Terme di Montecatini.**

Art. 1.

*Oggetto dell'appalto.*

Lo Stato concede in appalto pel tempo ed ai patti qui sotto indicati gli stabilimenti ed annessi beni che possiede ai bagni di Montecatini nella provincia di Lucca, i quali comprendono:

1. La sorgente delle Regie Terme con l'annesso stabilimento balneare detto delle *Regie Terme*;

2. La sorgente del Cipollo con l'annesso stabilimento balneare detto del *Tettuccio*;

3. Le sorgenti di *Papo* e della *Paduletta*, ora non utilizzate;

4. La sorgente del *Tettuccio* con lo stabilimento per bibite, ed annesso giardino e magazzini pel commercio delle acque;

5. La sorgente del Bagno Regio, che nasce nel centro dello *Spedale civile* con l'annesso stabilimento balneare, detto *Bagno Regio*, più il bagno esterno dei cavalli, alimentato coi rifiuti del Regio;

6. La sorgente della Regina con l'annesso stabilimento per la bibita;

7. La sorgente dell'acqua Savi;

8. La sorgente del Rinfresco, con stabilimento misto, cioè per bagni e per bibite;

9. La sorgente dell'Ulivo, consistente in una semplice galleria sotterranea con polla;

10. I grandi stabilimenti ad uso di locande, formanti un sol corpo di fabbrica, denominati: *Locanda Maggiore*, *Vecchia Chiesa*, *Palazzotto*, e *Fabbrica Nuova*, con tutti gli annessi, cioè: cucine, magazzini, stanze-terrene, cantine, farmacia, caffè, trattoria, ecc.; ivi compreso il locale ad uso di casino;

11. La palazzina Regia, con due annessi padiglioni;

12. La palazzina succursale già *Magnani*;

13. Le rimesse e le scuderie;

14. La casa detta delle Guardie annessa allo stabilimento delle Regie Terme;

15. Il fabbricaio ad uso di ospedale civile col circostante prato;

16. La casa colonica a due piani con stalle, fienili, ecc.;

17. La loggia pel mercato con grande cisterna sotterranea di acqua dolce;

18. Il podere detto *Magnani* consistente in terreno prativo e campivo con uliveti e viti;

19. Il parco con alberi annesso alla Palazzina Regia, circondato da muro e cancellata in ferro;

20. Il parco con alberi annesso alla fabbrica del Rinfresco, circondato da cancellata in ferro;

21. Il giardino inglese, nel quale sorgono gli stabilimenti della Regina e del Bagno Regio;

22. I due giardini davanti e dietro i grandi stabilimenti, chiusi entrambi da una cancellata in ferro;

23. I terreni in parte ridotti a giardino intorno alla chiesa, nonchè i terreni annessi alla loggia del mercato;

24. Il prato intorno alla scuderia;

25. Il prato intorno al Bagno Regio;

26. Il terreno dietro alle Regie Terme, ov'è la sorgente dell'ulivo;

27. Il terreno intorno e dietro ai bagni del *Tettuccio*;

28. I ponti ed i viali con marciapiedi alberati che mettono dalla via provinciale agli stabilimenti del *Tettuccio* e del Rinfresco;

29. La cava di pietra di travertino già di proprietà del signor Francesco Maltagliati;

30. La sorgente d'acqua dolce detta *Quercetta* e l'altra *Martinelli*, coi relativi condotti;

31. Tre palchi al teatro dei bagni di Montecatini e precisamente quello senza numero di mezzo al second'ordine, e quelli segnati coi numeri 9 e 10 parimenti al second'ordine.

Il tutto si concede in appalto nello stato in cui i beni si trovano, e come sono posseduti dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti e con tutti i pesi che vi fossero inerenti. E poichè l'appalto s'intende fatto a corpo e non a misura

non vi sarà mai luogo ad azione per diminuzione di canone ove fosse incorso in qualche materiale errore nella suesposta diminuzione dei beni.

Art. 2.

*Durata dell'appalto.*

L'appalto avrà principio col 1° gennaio 1883 e terminerà col 31 dicembre 1912; sarà quindi durevole per anni 30.

Art. 3.

*Appalto per pubblici incanti.*

L'appalto degli stabilimenti ed annessi beni, verrà deliberato ai pubblici incanti, da tenersi nel luogo e nel tempo che con apposito avviso verranno indicati al pubblico, e sotto l'osservanza delle norme portate dal regolamento in vigore sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

*Deposito d'asta.*

Per essere ammessi ad offrire agli incanti occorre di aver fatto previamente il deposito di lire ventimila (lire 20,000), presso la tesoreria che sarà indicata nel relativo avviso d'asta in rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa, in biglietti di Banca aventi corso legale od in numerario.

I depositi dei concorrenti all'affitto che non riescano deliberatori verranno loro restituiti dopo finita la gara. L'aggiudicatario invece non otterrà tale restituzione che dopo l'adempimento degli obblighi portati dall'articolo 9 di questo capitolato.

Art. 5.

*Prezzo d'asta.*

L'asta sarà aperta sulla corrisposta di annue lire ventimila (lire 20,000) per il primo decennio dell'affitto ed il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione definitiva servirà di base per la determinazione del canone pel tempo successivo al primo decennio nella misura stabilita dall'articolo 17.

Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire cento.

Art. 6.

*Stipulazione del contratto.*

Avvenuta che sia la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà personalmente o con procuratore speciale prestarsi, nel termine di giorni quindici, alla stipulazione del formale contratto.

Art. 7.

*Forma dell'atto e sua approvazione.*

Il contratto formale verrà stipulato per atto pubblico, ma tanto esso come la definitiva aggiudicazione s'intenderanno soggetti, per quanto riguarda la locatrice Amministrazione, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della regolare approvazione, e non sarà quindi eseguibile se prima non sia approvato a mezzo di decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Art. 8.

*Elezione di domicilio.*

Nell'atto dell'anzidetta stipulazione l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nella città di Lucca, indicando la persona o l'ufficio presso cui lo elegge. Se la persona, presso cui è eletto domicilio, venga a morire o cessi di risiedere nella città di Lucca, o l'ufficio venga a cessare o ad essere trasferito in altro comune, s'intenderà eletto domicilio nell'ufficio comunale di Lucca, e qualsiasi comunicazione e citazione all'appaltatore potrà farsi validamente intimandola anche solo nell'ufficio comunale di Lucca.

Art. 9.

*Cauzione dell'appalto.*

L'ammontare della cauzione a darsi per garantire l'adempimento delle obbligazioni spettanti all'appaltatore sarà eguale a due annualità di canone, quale risulterà dovuta nell'ultimo decennio d'appalto. Essa dovrà essere prestata entro dieci giorni da quello in cui l'aggiudicazione dell'appalto medesimo sarà divenuta definitiva; e verrà eseguita mediante deposito di numerario, biglietti di Banca aventi corso legale nel Regno o cedole di Debito Pubblico, al corso di Borsa, nella Cassa dei depositi e

prestati; ovvero con formale annotazione di vincolo sovra a corrispondente certificato nominativo di rendita pubblica.

Inoltre, nell'uno o nell'altro dei modi ora espressi, dovrà puranco cautelarsi il valore degli oggetti mobili che l'appaltatore non avesse soddisfatto a termini della facoltà accordatagli coll'art. 14. Ed anche questa cauzione dovrà essere prestata non più tardi di giorni dieci da quello in cui saranno compiute le relative operazioni di consegna.

Quando poi l'Amministrazione appaltante, per ottenere il pagamento del canone, anche soltanto in parte, o l'adempimento di altre obbligazioni dell'appalto, avesse talvolta a rivalearsi sulle prestate cauzioni, dovranno queste, per cura dell'appaltatore e sotto pena di decadenza del contratto, essere subito reintegrate nel normale ammontare.

#### Art. 10.

##### *Conseguenza della inosservanza degli articoli 9 e 10.*

Quando, avvenuta che sia la definitiva aggiudicazione, il deliberatario non presti nel termine di giorni dieci la cauzione eguale a due annualità di canone secondo il disposto dell'articolo 9, o quando nel termine di giorni quindici da quello in cui è divenuta definitiva l'aggiudicazione non si presti alla stipulazione del formale contratto secondo il disposto dell'art. 6, l'Amministrazione, a titolo di penalità, farà suo il deposito di cui all'art. 4, e, ferma stante in ogni caso la detta penalità, potrà inoltre procedere a nuovi incanti a rischio e pericolo del deliberatario. Quando entro dieci giorni da quello in cui saranno compiute le operazioni di consegna l'appaltatore non avesse cautelato il valore degli oggetti mobili secondo il disposto del 1° capoverso dell'art. 9, l'Amministrazione rimarrà sciolta da ogni obbligo verso il medesimo, farà suo il deposito di cui all'art. 4, e ferma stante in ogni caso la detta penalità, potrà inoltre procedere a nuovi incanti a rischio e pericolo del deliberatario.

#### Art. 11.

##### *Consegna.*

Approvato che sia e reso esecutivo il contratto, si procederà in contraddittorio tra un rappresentante dell'Amministrazione e l'appal-

tatore, o chi per esso, alla consegna di ogni proprietà stabile e mobile di ragione erariale cadente in contratto, comprendendovi pur anco i resti di magazzino che esistessero all'atto della consegna, consistenti in bottiglie, fiaschi, tanto pieni che vuoti, casse, corbelli, botti, capsule, etichette, stampati, ecc., ecc., occorrenti per il commercio delle acque.

Sarà fatta, col concorso di un ingegnere governativo del Genio civile, un'esatta descrizione delle sorgenti, dei fabbricati ed altri immobili indicando il rispettivo stato di conservazione ed unendovi un tipo rappresentante gli stabili medesimi.

Nel modo stesso, e cioè facendone analoga descrizione con il corredo dei corrispondenti tipi, si procederà alla consegna di quei nuovi edifici ed opere di ampliamento che venissero eseguite durante l'appalto a sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

La descrizione e gl'inventari suaccennati saranno stesi in triplice esemplare e firmati dai funzionari e periti che sono intervenuti all'operazione e dall'appaltatore o suo legale rappresentante.

#### Art. 12.

##### *Ritardate consegne.*

Che se la consegna di cui parlasi nel precedente articolo, per fatto dell'appaltatore non potesse essere compiuta entro un congruo termine, il canone convenuto decorrerà egualmente dal giorno prefisso, e l'Amministrazione locatrice continuerà intanto a condurre invece di lui, e per di lui conto, gli stabilimenti, con render conto all'appaltatore, senza che tuttavia possano da esso elevarsi eccezioni sull'Amministrazione stessa.

#### Art. 13.

##### *Vendita dei mobili.*

I mobili però, fra i quali si comprendono anche la biancheria, il rame, le stoviglie, i libri, i fiori, gli stampati ed i resti di magazzino, passano in assoluta proprietà dell'appaltatore, il quale deve, senza eccezioni di sorta, riceverli e pagarli pel prezzo e nel modo stabilito dall'articolo 14 del presente capitolato.

## Art. 14.

*Prezzo e pagamento dei mobili  
e resti di magazzino.*

I mobili che vengono venduti all'appaltatore a sensi del precedente articolo 13, sono quelli indicati nella perizia in data del 25 novembre 1881, redatta dall'ufficio governativo del Genio civile di Lucca, e dovranno essere accettati, senza eccezione di sorta, nello stato in cui si trovano, per il prezzo di lire sessantottomila quattrocentonovantanove e centesimi settantuno (lire 68,499.71), ma soggetto allo stesso aumento percentuale che nell'asta si otterrà sul canone di affitto.

Resta poi espressamente convenuto che, se al momento della consegna si trovasse mancante qualche oggetto di quelli indicati nella sopra citata perizia, l'appaltatore non potrà perciò elevare eccezioni di sorta ed avrà soltanto diritto che sia difalcato l'importo degli oggetti stessi nella perizia attribuito.

Così pure non potrà l'appaltatore elevare eccezioni per il consumo e il deterioramento che durante l'anno 1882 avesse subito il materiale mobile, il quale consumo e deterioramento si intenderà compensato colla consegna che gli verrà fatta, senza alcun corrispettivo, anche di quei nuovi oggetti che durante il detto anno fossero stati acquistati dall'Amministrazione, sebbene non contemplati nella perizia di stima.

Il prezzo dei mobili e dei resti di magazzino potrà essere pagato dal conduttore nel primo decennio del contratto in venti rate uguali da aggiungersi al fitto semestrale; prezzo da aumentarsi però dello interesse scalare del 5 per cento per le rate restanti e da considerarsi una stessa cosa col fitto agli effetti dell'articolo 1958, n. 3, del Codice civile.

Della vendita dei mobili e resti di magazzino si farà risultare da un processo verbale in doppio esemplare, firmato da tutti gli intervenuti.

## Art. 15.

*Possesso.*

Dopo che l'appaltatore avrà adempiuto a tutte le obbligazioni contemplate negli antecedenti articoli 6 e 11, seguirà a suo favore l'immissione in possesso dei beni cadenti in contratto.

Potrà però essergliene dato possesso anche

in via provvisoria, qualora ciò piacesse alla locatrice Amministrazione e fosse consigliato da speciali circostanze.

## Art. 16.

*Pubblicazione del contratto.*

Dopo che l'appaltatore sarà investito del possesso dei Regi stabilimenti, dovrà egli subito, ed a proprie spese, far pubblicare un avviso a stampa, per annunziare al pubblico l'avvenuto passaggio dell'azienda degli stabilimenti.

In questo avviso saranno compendiate le notizie che possono interessare circa il commercio delle acque minerali, non senza avvertire che le acque consumate in luogo sono dispensate gratuitamente nelle ore del mattino durante la stagione di cura.

Questo avviso dovrà essere pubblicato nei principali comuni dello Stato, ed inserito a spese dell'appaltatore nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in alcune delle più diffuse gazzette, e sarà anche replicatamente affisso ai bagni di Montecatini ed in ispecie presso i Regi stabilimenti.

## Art. 17.

*Canone dell'appalto.*

Per il primo decennio dell'appalto, o più precisamente pel tempo dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1892 il canone a pagarsi sarà nella misura stessa del prezzo di aggiudicazione. Nel decennio successivo però verrà il prezzo medesimo aumentato di un terzo e di due terzi nell'ultimo decennio.

Il pagamento di detto canone dovrà farsi ogni anno in due eguali rate anticipate, di cui la prima il 1° gennaio e la seconda il 1° luglio e dovrà eseguirsi con buona moneta d'oro o d'argento, o con biglietti di Stato o di Banca al corso legale, in quella cassa che all'appaltatore verrà indicata.

In nessun caso e per nessuna ragione potrà mai essere ritardato in tutto od in parte il pagamento di alcuna rata di canone. Che anzi, non potrà l'appaltatore far valere pretese o diritti verso l'Amministrazione locatrice, se prima non avrà giustificato di avere soddisfatto ad ogni suo debito per tale titolo.

Il ritardo di quindici giorni al pagamento

totale od anche parziale di una rata di canone, darà diritto all'Amministrazione suddetta di rivalersi nei modi legali sulla cauzione prestata dall'appaltatore, e la somma in mora di pagamento sarà intanto fruttifera, dal dì della scadenza, nella misura del 6 per cento.

## Art. 18.

*Diminuzione del canone per casi di forza maggiore.*

L'appaltatore potrà essere ammesso a dimandare parziale diminuzione di canone, soltanto per cause speciali di forza maggiore, e cioè di guerra guerreggiata in luogo, o di epidemie o di regolamenti ed ordini di sanità, per cui fosse ritardata non meno di un mese l'apertura degli stabilimenti nella stagione delle cure o dovessero i medesimi venir chiusi almeno un mese prima della normale chiusura.

Ove per le cause qui sopra specificate venisse a doversi arrestare completamente per non meno di due mesi durante un anno la vendita delle acque minerali, potrà del pari l'appaltatore chiedere parziale riduzione di canone limitatamente al tempo dell'effettiva sospensione.

In questi casi la domanda dell'appaltatore dovrà essere regolarmente giustificata e limitarsi al bonifico del canone senza riguardo a qualsiasi pretesa di danno emergente o di lucro cessante, od a qualsivoglia allegabile spesa così ordinaria come straordinaria.

Pendente tale domanda, non potrà però essere sospeso il pagamento delle rate di canone alle epoche prescritte, a meno che l'appaltatore non ne riporti il preventivo assenso dell'Amministrazione locatrice.

## Art. 19.

*Prezzo dell'acqua, dei quartieri, delle stanze e delle locande.*

Per lo spaccio delle acque minerali, come pure per il loro uso ad oggetto d'immersione, l'appaltatore non è vincolato ad alcuna tariffa.

Pel regolare esercizio di tale spaccio si dovranno però osservare sempre dall'appaltatore quelle cautele ed altre prescrizioni, che saranno gli imposte nei rapporti igienico-sanitari di dette acque ai termini dei susseguenti articoli.

Così l'appaltatore non è vincolato ad alcuna

tariffa nell'affitto dei quartieri e delle stanze di cui si compongono le locande demaniali.

Viene però espressamente vietato all'appaltatore di variare negli ultimi cinque anni dell'affitto i prezzi tanto delle acque quanto dei quartieri e delle stanze senza averne riportato il consenso in iscritto della locatrice Amministrazione.

## Art. 20.

*Sali e fanghi.*

È in facoltà dell'appaltatore di estrarre dalle acque termali di proprietà demaniale quei sali medicamentosi che contengono, per metterli in commercio come sostanze medicinali; come pure di formare fanghi artificiali, andando in tutto ciò d'accordo coll'ispettore governativo anche per quanto riguarda i locali da destinarsi per questo genere speciale di cura.

## Art. 21.

*Canoni attivi.*

Passano a favore dell'appaltatore il canone di annue lire 47.88 dovuto dal comune di Montecatini a titolo di concorso nella spesa di mantenimento e selciatura dei viali, il canone di annue lire 420 dovuto dall'eredità Puccini pel mantenimento di alcuni individui nello spedale civile annesso agli stabilimenti, giusta l'istrumento 6 aprile 1851 a rogito del notaio Bartolomeo Barbi di Pistoia e l'annuo canone di lire 2 dovute in *solidum* dai signori Giacomelli, Chiostrì, Bernardini e Gabbrielli a sensi dell'istrumento 23 agosto 1871, a rogito del notaio di Montecatini Ercole Nuti per un precario loro concesso.

## Art. 22.

*Costituzione di Società.*

Per la migliore esecuzione del presente appalto non è tolto all'appaltatore di potersi associare altre persone od anche di costituire una società anonima per azioni, se e come giudicherà più opportuno al buon esito dell'impresa, e salvo sempre la osservanza delle vigenti leggi e ferma sempre la obbligazione personale dell'appaltatore verso l'Amministrazione locatrice.

## Art. 23.

*Riparazioni e manutenzione della proprietà.*

L'appaltatore sarà tenuto a fare a proprie spese e senza poter pretendere rimborso o compenso di sorta, tutte le riparazioni necessarie per ridurre e mantenere in istato buono e lodevole le proprietà cadenti in contratto, compresi pure la chiesa ai Bagni di Mantecatini di proprietà del Demanio, per guisa che durante l'appalto non debbasi mai ricorrere alla locatrice Amministrazione per restauri ed acconci agli stabili tutti indistintamente ed ai loro connessi ed affissi dichiarandosi espressamente che ad ogni bisogno dovrà sempre provvedere a proprio carico l'appaltatore stesso.

Trattandosi di lavori relativi alle polle, potranno questi essere fatti eseguire dall'Amministrazione locatrice per conto e spese dell'appaltatore.

## Art. 24.

*Nuove costruzioni.*

È lasciata facoltà all'appaltatore di fare eseguire quelle opere di ampliamento e di miglioramento intorno alla cosa locata che credesse del proprio interesse, salvo pur sempre il disposto del precedente art. 23.

Per queste opere di maggiore rilievo l'Amministrazione appaltante si obbliga, nel caso che portassero a giudizio dell'Amministrazione stessa un reale vantaggio alla proprietà locata, e fossero dalla medesima preventivamente approvate, di concorrere nella relativa spesa per la metà dell'effettivo importo. Ma questo concorso dell'Amministrazione non dovrà in niun caso e per verun motivo eccedere in complesso per tutta la durata dell'appalto la somma di lire 200,000.

La spesa poi di dette opere dovrà essere interamente anticipata dall'appaltatore e la metà della medesima a carico dell'Amministrazione gli verrà rimborsata senza corrisposta di interessi a rate semestrali da non eccedere ciascuna le lire 5000, da non superarsi benchè i lavori approvati di ampliamento e miglioramento si riferiscano a diversi immobili. E questo rimborso si opererà mediante il corrispondente abbuono o diminuzione sul canone dell'appalto a partire dal semestre successivo a quello in

cui sarà seguita la regolare collaudazione delle opere a mezzo di periti a ciò delegati dall'Amministrazione locatrice.

## Art. 25.

*Modo di esecuzione delle nuove costruzioni.*

Le opere per le quali il Governo a termini del precedente art. 24 si obbliga di concorrere nella metà della spesa, saranno fatte eseguire dall'appaltatore con la scorta di progetti e tipi preventivamente approvati dall'Amministrazione locatrice e sotto la sorveglianza di un funzionario governativo del Genio civile; e non pertanto graveranno la responsabilità dell'appaltatore, in conformità alle vigenti regole del diritto comune.

L'esecuzione delle opere dovrà essere data in appalto, mediante l'esperimento dei pubblici incanti da tenersi nell'Intendenza di finanza in Lucca, sotto l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, fatta eccezione però di quelle opere riguardo a cui per circostanze speciali l'Amministrazione locatrice credesse di dovere dispensare l'appaltatore dall'adempimento di detta formalità dei pubblici incanti.

Per l'esecuzione delle opere intorno alle polle, è sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di cui all'art. 23.

## Art. 26.

*Difesa della proprietà.*

L'appaltatore sarà obbligato di conservare gli oggetti tutti dell'appalto, e dovrà sempre mantenere integri i diritti. Verificandosi qualche innovazione, servitù, usurpazione o qualunque danno anche minimo, sarà tenuto non solo ad opporvisi, ma anche a subito renderne intesa l'Amministrazione locatrice; sotto pena, in caso di negligenza o di silenzio, della rifusione dei danni ed interessi.

## Art. 27.

*Uso della cosa locata.*

È condizione essenziale dell'appalto che la cosa locata conservi l'uso e la destinazione dei pubblici stabilimenti per cura, con acque minerali, o per locande sotto l'attuale forma o sotto quelle da concordarsi coll'Amministrazione locatrice.

La loggia del mercato dovrà essere conservata all'attuale suo uso di negozi accessibili al pubblico.

L'appaltatore non potrà fare qualsiasi lavoro, benchè minimo, intorno alle sorgenti delle acque senza l'assenso di detta Amministrazione.

In caso di trasgressione sarà egli responsabile dei danni e delle spese; e quando così piacesse all'Amministrazione locatrice, sarà obbligato a rimettere le cose *in pristinum*.

#### Art. 28.

##### *Coltivazione dei terreni.*

L'appaltatore non potrà destinare i terreni compresi nell'affitto a coltivazione non conveniente alla natura degli stabilimenti e quindi in caso di innovazione dovrà preferire la formazione di giardini e boschi.

Sarà esso parimenti obbligato di mantenere e far coltivare con la massima cura i boschi, i giardini, i viali e le adiacenze, di rimettere le piante che nel corso della locazione venissero a mancare, come pure di far eseguire a regola d'arte, ed a sue spese, tutte quelle nuove piantagioni di cui venisse richiesto dall'Amministrazione locatrice, sempre che però la quantità delle piante non ecceda il numero di cento all'anno.

#### Art. 29.

##### *Cave di pietra di travertino.*

Quantunque ai sensi dell'art. 1 del presente quaderno d'oneri la cava di pietra di travertino, già di proprietà del signor Francesco Maltagliati, trovisi compresa nell'affitto, tuttavia resta per patto espresso convenuto che l'appaltatore non potrà servirsi della stessa, per i danni che ne potrebbero derivare alla proprietà demaniale, senza averne prima chiesto ed ottenuto in iscritto il permesso della locatrice Amministrazione.

#### Art. 30.

##### *Contratti in corso.*

L'appaltatore nel mentre dichiara d'aver piena conoscenza di tutti i contratti attualmente in corso relativi all'azienda degli stabilimenti, siano attivi, siano passivi per l'Amministra-

zione locatrice, promette e si obbliga di rispettarli fino alle loro scadenze, facendo propri i relativi vantaggi e pesi.

Dei detti contratti, di cui gli sarà data nota, potrà essere rilasciata copia all'appaltatore, ove la desideri, a tutte sue spese.

#### Art. 31.

##### *Canoni passivi.*

Passano a carico dell'appaltatore il pagamento dell'annuo canone di L. 99.96 dovuto agli eredi della defunta Elvira Nuti nei Mercati a sensi dell'istrumento 10 agosto 1860 a rogito del notaio Galeotti per la vendita al Demanio fatta della sorgente di acqua minerale denominata di Polla di Papo, ed il canone di annue L. 168 dovuto al rettore *pro tempore* della chiesa dell'Albinatico in comune di Buggiano pel mantenimento di quella chiesa a sensi della sovrana determinazione 4 febbraio 1853.

#### Art. 32.

##### *Divieto di subaffittare.*

L'appaltatore non potrà subaffittare parte alcuna della proprietà locata senza uno speciale permesso in iscritto dell'Amministrazione locatrice, sotto pena di caducità da incorrere *ipso facto*, se così parrà e piacerà alla medesima Amministrazione, salvi sempre gli effetti del disposto degli articoli 62 e 64.

#### Art. 33.

##### *Proibizione di possedere altre polle.*

L'appaltatore non potrà possedere in proprio ai bagni di Montecatini o nelle vicinanze sorgenti di acque minerali, nè potrà prenderne in affitto altre all'infuori di quelle che gli vengono concesse dal Demanio nazionale, sicchè gli rimane proibita in genere la vendita di acque non spettanti all'Amministrazione.

Esso dovrà adoperarsi piuttosto per aumentare, quanto più sia possibile, il commercio delle acque demaniali, studiandosi con costante impegno di conservar loro, ed anzi di accrescere sempre più l'universale credito di cui già godono. Così sarà di lui cura di nulla omettere perchè prosperino sempre più gli stabilimenti ad uso di bagni e di locande e siano prov-

veduti di un conveniente servizio e di tutto ciò che fosse necessario pel comodo degli accorrenti.

Art. 34.

*Tributi pubblici.*

Le imposte di fondiaria e di fabbricati rimangono a carico del Demanio e le sovrimposte sì provinciali che comunali vanno a carico dell'appaltatore, con ogni tassa di ricchezza mobile, di commercio e di esercizio e ogni altra imposta non fondiaria o di fabbricati che potesse per l'avvenire essere decretata.

Art. 35.

*Assicurazione contro gli incendi.*

I fabbricati, gli edifizii cadenti nel contratto, come pure le nuove costruzioni di cui al precedente articolo 24 dovranno nel termine di due mesi dal giorno della consegna per i primi, e dal giorno del compimento dei lavori e della loro collaudazione per le seconde, essere a spesa dell'appaltatore assicurati contro gli incendi per il loro giusto valore presso un Istituto di assicurazioni che sia di gradimento dell'Amministrazione locatrice.

Art. 36.

*Bibite gratuite.*

Le sorgenti comprese nell'affitto dovranno durante la stagione di cura, nelle ore del mattino, essere accessibili gratuitamente al pubblico; ove però l'appaltatore volesse mettere una tassa d'ingresso pei locali delle bibite, potrà farlo a condizioni che vi resti sempre un'altra località, dove possa il pubblico accedere liberamente e gratuitamente onde bere ad una sorgente le stesse acque.

Art. 37.

*Bagni gratuiti.*

L'appaltatore dovrà conservare l'uso dei bagni gratuiti a comune da farsi nei due stabilimenti detti delle Regie Terme e del Tettuccio nelle apposite vasche di marmo.

Questi bagni saranno aperti dal 15 giugno al 31 agosto e vi saranno ammessi, oltre gli

ammalati accolti nello spedale civile che avranno su tutti la precedenza, i poveri muniti di fede di miseria e di certificato medico, sul quale dovrà essere posto il visto dal medico addetto allo spedale coll'indicazione del numero dei bagni da concedersi gratuitamente e presso quale dei due suindicati stabilimenti.

Per il servizio dei bagni gratuiti vi saranno presso ogni stabilimento apposite persone di entrambi i sessi.

Art. 38.

*Bagni a domicilio.*

Parimenti non potrà l'appaltatore, senza l'assenso del medico ispettore, permettere a chicchessia di trasportare fuori di Montecatini le acque minerali per fare bagni a domicilio. Dovrà invece permettere, senza compenso di sorta, che l'Amministrazione esporti per lo spedale civile quella quantità d'acqua che potesse occorrere pei bagni agli infermi in esso ricoverati.

Art. 39.

*Nuovi bagni.*

L'appaltatore potrà costruire altri bagni riportandone l'autorizzazione in iscritto della locatrice Amministrazione: sarà pure in sua facoltà di aumentare le tinozze già esistenti negli stabilimenti ed introdurre nel medesimo quei nuovi sistemi di cura che fossero riconosciuti utili.

Art. 40.

*Commercio delle acque.*

Le acque termali per le bibite dovranno essere messe in commercio come scaturiscono dalle sorgenti, cioè senza alterazioni di sorta. Tutte le spedizioni delle acque dovranno essere accompagnate da un certificato di vera provenienza dalle fonti demaniali, colla firma dell'appaltatore.

I fiaschi e le bottiglie porteranno sopra il tappo un bollo in carta od in piombo, avente nel centro l'arma Regia ed attorno la leggenda: *Montecatini, acque del . . . anno 18 . . .*

Nei cartellini (etichette) poi che l'appaltatore credesse di sovrapporre al fiasco od alla bottiglia sarà indicato il nome dell'appaltatore nella sua qualità di affittuario delle Regie Terme.

## Art. 41.

*Diritto dei comunisti di Montecatini.*

✓ Ai comunisti di Montecatini sarà mantenuto dall'appaltatore l'antico diritto di attingere gratuitamente per proprio uso l'acqua delle sorgenti per le bibite.

Dovranno essi però presentare ogni volta un certificato del medico condotto e del sindaco del comune da cui risulti il bisogno dell'uso dell'acqua e la qualità di comunista.

## Art. 42.

*Immersioni.*

Il modo col quale saranno regolate le immersioni negli stabilimenti balneari, verrà stabilito da un regolamento apposito, diretto a tutelare la libertà d'azione d'ogni medico esercente e soprattutto la salute degli ammalati.

## Art. 43.

*Ospedale civile.*

Sarà obbligo dell'appaltatore di mantenere a tutte sue spese lo spedale in oggi annesso alla sorgente del Bagno Regio, siccome venne fino ad ora fatto dal Demanio.

Dovrà quindi tenerlo aperto dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno e fornire a proprie spese alle persone che vi saranno accolte l'alloggio, il mobilio, la biancheria, il vitto, le medicine, le acque, i bagni, un conveniente servizio ed ogni altra cosa occorrente, uniformandosi in tutto, senza eccezioni di sorta, alle prescrizioni del medico a cui è affidata la direzione dello spedale.

## Art. 44.

*Scelta degli ammalati per lo spedale civile.*

Verrà fatta dall'Amministrazione locatrice la scelta degli individui da ricoverarsi nello spedale, i quali non potranno eccedere il numero di 120 e saranno ammessi in cinque turni di quindici giorni ciascuno, per modo che saranno ricoverate per ogni turno 24 persone senza distinzione di sesso.

## Art. 45.

*Costruzione d'uno spedale pei militari.*

Nel caso che il Governo venisse nella determinazione di costruire ai bagni di Montecatini

uno spedale pei militari, l'appaltatore dovrà cedergli gratuitamente e senza compensi di sorta tanto spazio di terreno, a scelta del Governo stesso, tra quello compreso nell'affitto, quanto sarà necessario per la costruzione di detto spedale e sue adiacenze. Parimenti gratuitamente e senza compensi di sorta dovrà permettere che il Governo porti, col mezzo di conduzioni speciali, al nuovo spedale tanto le acque per le bibite, quanto quella pei bagni, in quella quantità che, senza danneggiare gli interessi dell'appaltatore, possa occorrere pei bisogni dello spedale.

## Art. 46.

*Farmacia.*

È obbligo dell'appaltatore di provvedere a proprie spese che durante la stagione di cura si trovi aperta al pubblico nella località dei bagni di Montecatini una farmacia e che la stessa sia affidata a persona capace e che si obblighi a tenerla sempre bene provveduta di tutto quanto possa essere richiesto dal servizio sanitario.

La farmacia è sotto la immediata sorveglianza del medico addetto allo spedale, epperò tanto il farmacista, quanto l'appaltatore dovranno attenersi, senza eccezioni di sorta, alle prescrizioni tutte che dallo stesso venissero date pel buon andamento dell'esercizio.

## Art. 47.

*Stagione balneare.*

Gli stabilimenti demaniali dovranno essere aperti al pubblico non più tardi del 1° maggio, nè potranno essere chiusi prima del 15 settembre.

Questi limiti però della stagione delle cure potranno in avvenire essere variati od anche aumentati d'accordo con la locatrice Amministrazione, ogniquale volta lo richiedesse il miglior servizio del pubblico.

L'appaltatore dovrà fissare la sua residenza presso i suddetti stabilimenti ai bagni di Montecatini dal 15 aprile a tutto il 30 settembre di ogni anno; ed in sua assenza dovrà farsi rappresentare da persona capace, che egli dovrà ogni volta indicare preventivamente all'Amministrazione locatrice.

Nei quindici giorni che precedono l'apertura della stagione delle cure l'appaltatore disporrà e provvederà in maniera che tutti gli stabilimenti ed i servizi relativi possano trovarsi in pronto per il giorno 1° maggio immancabilmente.

#### Art. 48.

*Leggi e regolamenti relativi all'oggetto.*

L'appaltatore, oltre alle condizioni portate dai presenti capitoli, sarà pure in genere obbligato ad osservare le disposizioni vigenti e quelle che fossero emanate sul commercio delle acque minerali e sulla sanità ed igiene pubblica, non che i regolamenti di polizia municipale in quanto riguardassero i servizi igienico-sanitari.

#### Art. 49.

*Nomina degli impiegati ed inservienti.*

Spetta all'appaltatore la scelta degli impiegati, anche sanitari, e degli inservienti tutti che saranno per occorrere agli stabilimenti, i quali impiegati dovranno essere in numero bastevole ad assicurare sempre un ottimo servizio, riservandosi il Governo soltanto la nomina del medico-chirurgo per il servizio dell'ospedale.

Tutto il personale al soldo dell'appaltatore dovrà comporsi d'individui onesti, attivi e idonei al servizio a cui sono applicati, e non potrà esso assumere in servizio verun individuo, che sia stato licenziato da un impiego dell'Amministrazione.

L'Amministrazione locatrice però, o chi sarà destinato a rappresentarla, potrà, per constatata inettitudine alle affidate mansioni, o per gravi lagnanze per parte dei concorrenti alle cure, o per causa di ordine o di moralità pubblica, obbligare l'appaltatore a licenziare quelle persone che si fossero rese immeritevoli della fiducia in esse riposta.

#### Art. 50.

*Personale del geologo e del cappellano.*

È riservata al Governo la nomina di:  
un medico-ispettore per l'alta sorveglianza sugli stabilimenti compresi nel contratto con dipendenza esclusiva dall'Amministrazione locatrice;

un medico ed un chirurgo per il servizio dell'ospedale;

un geologo per gli stabilimenti termali;

un cappellano per il servizio della chiesa.

#### Art. 51.

*Impiegati ed inservienti addetti agli stabilimenti.*

Il segretario, il custode delle polle, il maestro di casa, l'aiutante-maestro di casa, il ministro del casino, il capo bagnaiuolo, l'aiutante capo bagnaiuolo, la donna di guardaroba, il giardiniere, i due vigliettari, le due guardie e l'usciera e qualsiasi altro individuo che nell'anno 1882 fosse addetto al servizio degli stabilimenti, passano alla dipendenza dell'appaltatore, il quale avrà diritto di convenire coi medesimi i patti ed i corrispettivi delle loro prestazioni.

Però ancorchè egli non volesse servirsi dell'opera loro, dovrà ai medesimi corrispondere per il primo anno dell'appalto un trattamento o mercede non inferiore a quella percetta rispettivamente da ciascuno nell'anno precedente.

#### Art. 52.

*Sorveglianza governativa e direzione sanitaria.*

Il medico-ispettore alla dipendenza dell'Amministrazione locatrice, avrà diritto di procedere, in ogni tempo e ad ogni occorrenza, alla visita degli stabilimenti medesimi.

Il medesimo avrà l'ufficio di curare il buon andamento d'ogni servizio nei rapporti igienico-sanitari, ed anche l'esatto adempimento delle convenute condizioni d'indole amministrativa, secondo le istruzioni che gli saranno all'uopo impartite dal Ministero del tesoro.

#### Art. 53.

*Stipendi per il personale di nomina governativa.*

Lo stipendio del personale di nomina governativa di cui all'art. 50 continuerà ad essere pagato a cura dell'Amministrazione locatrice.

Però l'appaltatore avrà l'obbligo di rifondere all'Amministrazione nei modi e colla regola fissati per il pagamento del canone l'annua somma di lire 6100 a cui ammonta in complesso la spesa per il detto personale, ivi compresa quella

per il servizio di culto della chiesa e per la buona conservazione degli arredi sacri.

Se durante l'appalto avesse a cessare per qualunque motivo dal servizio uno dei due sanitari attualmente addetti all'ospedale, cesserà nel conduttore l'obbligo di rifondere all'Amministrazione lo stipendio di cui il medesimo è provvisto, rimanendo la cura dell'ospedale affidata ad un solo sanitario e cesserà egualmente anche l'obbligo di fornire al medesimo l'alloggio.

Parimente, erigendosi in parrocchia la chiesa ai bagni di Montecatini, l'Amministrazione locatrice ridurrà di tanto il carico corrispondente al conduttore di quanto risulterà essa alleviata della relativa spesa e cioè di lire 2000.

#### Art. 54.

##### *Alloggi gratuiti.*

L'appaltatore si obbliga di fornire gratuitamente l'alloggio mobiliato al medico-ispettore, al medico ed al chirurgo addetti all'ospedale, al geologo, al cappellano ed all'impiegato telegrafico.

Al medico-ispettore, oltre al quartiere, si mantiene la sala al Tettuccio tenuta dal direttore medico nel 1882.

Al cappellano sarà assegnata la piccola casina annessa alla Palazzina Regia, che oggi serve per canonica.

All'impiegato telegrafico, oltre ad una camera da letto con biancheria, saranno assegnate due camere per uso dell'ufficio.

I quartieri per l'ispettore-medico, per il medico-chirurgo e pel geologo dovranno, a cura ed a spese dell'appaltatore, essere provveduti della necessaria biancheria, di lumi e di un conveniente servizio.

#### Art. 55.

##### *Quartieri pei Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza.*

L'appaltatore è obbligato di assegnare nei fabbricati compresi nell'affitto un conveniente quartiere pei Reali carabinieri ed altri agenti pubblici, nel caso che venisse di ciò richiesto per la sicurezza pubblica ai bagni di Montecatini.

Esso però avrà diritto di farsi corrispondere

quella pigione di cui i locali sono meritevoli. Ove non fosse possibile mettersi d'accordo in riguardo al montare della pigione, l'appaltatore dovrà accettare quella misura che sarà equamente stabilita dal medico ispettore.

#### Art. 56.

##### *Nuove sorgenti.*

Quando si scoprisse una nuova sorgente di acqua minerale nella proprietà demaniale, anche se scaturisse naturalmente dal suolo, non potrà l'appaltatore impossessarsene od usarne senza il consenso della locatrice Amministrazione, la quale però ne rilascerà il godimento all'appaltatore medesimo, dietro aumento del convenuto canone in ragione dell'utile che sarà per ricavarci dalla nuova sorgente.

Quest'aumento sarà determinato di buon accordo, o, in caso diverso, da due periti nominati dalle parti contraenti, ed ove fosse divergenza tra questi, da un terzo nominato dalla competente pretura.

#### Art. 57.

##### *Acquisto di terreni o sorgenti.*

Ove l'Amministrazione locatrice si determinasse di acquistare, nell'interesse degli stabilimenti appaltati, nuovi terreni o nuove sorgenti, ne lascerà del pari il godimento all'appaltatore medesimo dietro aumento del canone in corso, da determinarsi nella misura e nei modi indicati dal precedente articolo 56.

#### Art. 58.

##### *Scopi scientifici.*

L'appaltatore sarà poi anche tenuto (in quanto non gliene venga scapito) a concorrere nel miglior modo possibile alle ricerche scientifiche sulle acque minerali e sulle loro sorgenti, quando alla pubblica Amministrazione piacerà di farne praticare, non senza doverne pur fornire gratuitamente i relativi campioni, ove desiderasse farne mostra essa medesima a qualche Esposizione.

#### Art. 59.

##### *Custodia della proprietà.*

Durante il tempo in cui gli stabilimenti sono chiusi al pubblico, i locali dovranno essere affi-

dati ad un custode, il di cui nome dovrà essere dall'appaltatore notificato alla locatrice Amministrazione. Il custode dovrà risiedere permanentemente ai bagni di Montecatini, con l'obbligo di curare la conservazione di tutta la proprietà demaniale.

## Art. 60.

*Servizio per conto dell'appaltatore.*

Ad eccezione delle obbligazioni, l'inadempimento delle quali importa *ipso iure* ai termini del presente capitolato la decadenza dell'affitto, per tutte indistintamente le altre obbligazioni, l'Amministrazione locatrice potrà prendere immediatamente, a rischio e pericolo dell'appaltatore, tutte le misure necessarie per assicurare l'adempimento del contratto e il buon servizio degli stabilimenti, e metterà ad un tempo in mora l'appaltatore stesso, affinché entro un mese al più tardi provveda agli assunti impegni.

Oltrepassato il prefisso termine senza che esso abbia ottemperato alle avute ingiunzioni, l'Amministrazione potrà chiedere l'immediata risoluzione del contratto; nel qual caso l'appaltatore perderà le cauzioni, di cui al precedente articolo 9, le quali diverranno proprietà del Demanio, salvo del resto gli effetti del di spostato dagli articoli 62 e 64.

## Art. 61.

*Interpretazione del contratto.*

Allorchè insorgesse qualche dubbio intorno alla intelligenza da doversi dare alle condizioni del contratto di appalto, dovranno sempre queste condizioni essere interpretate in senso possibilmente favorevole agli interessi della locatrice Amministrazione.

Nel caso poi di vere contestazioni per parte dell'appaltatore, verrà la cosa trattata anzitutto in via amministrativa. Che se l'appaltatore, non adattandosi alle decisioni prese in questo modo, vorrà adire le autorità giudiziarie, agirà in contraddittorio dell'Intendenza di finanza di Lucca.

Quando poi i dissensi cadessero sopra affari di indole igienico-sanitaria, verranno portati a conoscenza e sottomessi alla decisione del Consiglio sanitario della provincia.

## Art. 62.

*Riconsegne.*

Alla scadenza del contratto l'appaltatore dovrà riconsegnare all'Amministrazione tutti i beni immobili statigli consegnati al principio dell'appalto, e gli stabili tutti durante l'appalto aggiunti, in buono e lodevole stato ed in conformità degli obblighi assunti; e sarà passibile, in caso contrario, dei danni ed interessi verso l'Amministrazione a termini di legge.

La riconsegna avrà luogo secondo le stesse norme prescritte per la consegna.

## Art. 63.

*Acque termali alla fine del contratto.*

L'appaltatore dovrà alla fine del contratto, senza eccezioni di sorta, restituire le acque di qualsiasi fonte di proprietà demaniale che tenesse ai bagni di Montecatini od in deposito in altra località.

## Art. 64.

*Ampliamenti e miglioramenti alla fine del contratto.*

Alla fine del contratto, sia che questo abbia luogo per la scadenza del termine fissato, o per decadenza incorsa dall'appaltatore ai termini del presente capitolato, le ampliamenti ed i miglioramenti d'ogni natura cederanno a vantaggio del Demanio senza che questi sia tenuto a rimborsarne il costo e nemmeno il maggior valore che da essi fosse risultato alla proprietà locata, e senza che l'affittuario possa togliere i mobili annessi ai fondi ed edifizii, i quali mobili, se postivi dal proprietario, sarebbero divenuti immobili per destinazione secondo l'articolo 414 del Codice civile. Anche questi spetteranno al Demanio senza indennizzo.

## Art. 65.

*Mobili al termine del contratto.*

Alla scadenza del contratto l'appaltatore non potrà per qualsiasi motivo asportare dagli stabilimenti di ragione demaniale i mobili e gli attrezzi e ogni altra cosa di sua proprietà, prima che abbia rese le consegne regolari di tutto ciò che sarà del Demanio nazionale, e

abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto; dovendo detti oggetti di proprietà dell'appaltatore riguardarsi come una garanzia supplementare a quella stabilita dal precedente articolo 9.

L'Amministrazione riservasi poi il diritto di rilevare detto mobiliare, attrezzi, ecc., in tutto od in parte, valutandoli a giusta stima a praticarsi da due periti scelti dalle parti, ed in caso di differenza, da un terzo nominato dalla competente pretura del mandamento.

Art. 66.

*Restituzioni delle cauzioni d'appalto.*

Le cauzioni dall'appaltatore fornite in osservanza al disposto dell'art. 9 non gli saranno restituite se non sia scaduto il contratto e dopo che avrà provato di aver adempiute le obbligazioni tutte col medesimo assunte.

Si fa un'eccezione però per la cauzione data a garanzia del valore dei mobili venduti all'appaltatore a sensi dell'art. 14, la quale gli sarà restituita anche prima e rateatamente in proporzione del prezzo che proverà di avere per l'oggetto pagato.

Art. 67.

*Spese del contratto.*

Staranno a carico dell'appaltatore tutte le spese di stampa del presente capitolato, degli avvisi d'asta, dell'inserzione degli stessi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino della provincia e nei giornali delle principali città dello Stato, degli atti così di deliberazione dell'appalto, come di stipulazione del contratto; quelle riferibili ai pubblici incanti, quelle della consegna, della riconsegna e delle stime della cosa locata, non escluse le spese per l'ingegnere del Genio civile e pel rappresentante governativo alle consegne medesime, e le spese ancora per tasse di registro e di bollo competenti per tutti gli atti dell'appalto.

L'Amministrazione avrà poi diritto, a spese dell'appaltatore, a due copie autentiche tanto degli atti di consegna, riconsegna e stima, come pure a due copie autentiche, delle quali una in forma esecutiva, degli atti costituenti il formale contratto d'appalto.

Roma, 14 agosto 1882.

## ALLEGATO B.

**Lavori di ampliamento e miglioramento delle Regie Terme di Montecatini eseguiti a spese comuni del conduttore e dell'Amministrazione locatrice in conformità dell'art. 24 del capitolato d'affitto.**

Anno 1884. Costruzione di nuove latrine al Tettuccio . . . L.	6,449.03
» » Apparecchi inodori alle latrine di altri stabilimenti »	9,469. »
» 1888. Sistemazione della strada d'accesso alla sorgente Olivo . . . . . »	1,922.43
» » Rintracciamento della sorgente Olivo . . . . . »	1,475.04
» » Riduzione delle logge del mercato a botteghe . . »	4,795.99
» 1891. Miglioramenti ad alcuni fabbricati . . . . . »	10,030.38
» 1892. Miglioramento ed ampliamento del Tettuccio . . »	18,333.69
» 1894. Spostamento e ricostruzione delle latrine del Tettuccio . . . . . »	18,006.79
» 1895. Lavori diversi a scopo igienico . . . . . »	3,973.79
» 1897. Ampliamento e miglioramento del Rinfresco . . »	24,668.10
» » Nuovo pavimento al caffè della Locanda Maggiore »	934.67
» 1900 Riordinamento del cratere del Tettuccio . . . . »	2,344.34
» 1901 Lavori alle armature dei tetti . . . . . »	6,299.92
» 1904. Lavori alla Locanda Maggiore ed al Teatro annesso »	74,770. »
» » Chiusura a vetri del cratere del Tettuccio . . . »	2,139.54
» » Miglioramenti diversi al Tettuccio ed all'ospedale »	2,094.68
Totale . . . L.	<u>187,707.39</u>
Quota a carico del Demanio (metà) . . . L.	93,853.69

## ALLEGATO C.

**Lavori di ampliamento e miglioramento delle Regie Terme  
a carico esclusivo del Demanio.**

Anno 1901. Allacciamento e condotta delle acque potabili di		
Maona . . . . .	L.	15,000 »
» Nuove latrine al viale Verdi . . . . .	»	8,600 »
Anno 1903. Riduzione di terreni demaniali a parchi . . . . .	»	15,724 »
» Aumento di latrine allo stabilimento del Tettuccio . . . . .	»	48,160 »
» Sistemazione del torrente Salsero . . . . .	»	43,700 »
» Lavori suppletivi per l'allacciamento delle acque di		
Maona . . . . .	»	48,400 »
» Lavori alle latrine al viale Verdi . . . . .	»	1,588.38
» Condottura delle acque di Maona alla Locanda Mag-		
giore . . . . .	»	14,000 »
» Condottura delle acque di supero del Rinfresco agli		
stabilimenti . . . . .	»	11,200 »
» Captazione delle sorgenti minerali . . . . .	»	28,500 »
Anno 1904. Costruzione dei bacini di depurazione . . . . .	»	23,995.05
» Nuove doccie al Rinfresco . . . . .	»	719.52
» Riordinamento della sorgente del Cipollo . . . . .	»	234,46
» Chiaviche delle acque pluviali al Tettuccio . . . . .	»	763.39
» Vasche da bagno pei poveri alle Terme Leopoldine . . . . .	»	622.48
» Condottura delle acque del Tettuccio e del Rinfresco		
alla bibita gratuita . . . . .	»	707.47
» Serbatoio di riscaldamento al Tettuccio . . . . .	»	1,111.77
» Orinatoio al Tettuccio . . . . .	»	455.16
» Sistemazione della sorgente Savi . . . . .	»	6,030 »
» Cancellata al muraglione del torrente Salsero. . . . .	»	1,208,40
» Lavori vari alle latrine e sorgenti . . . . .	»	3,180.84
» Esplorazione della Nuova Polla. . . . .	»	2,000 »
	Totale . . . L.	<u>275,990.92</u>

---

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1908

---

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 », ma per non intraprendere la discussione di questo importante disegno di legge ad ora già tarda, proporrei di rinviarne la discussione a domani e di procedere invece alla discussione di due brevi disegni di legge d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 778).**

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,950,000, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908.**

Cap. n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria) L.	1,000,000
» 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa obbligatoria) . . . . . »	500,000
» 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria) . . . . . »	450,000
» 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria) . . . . . »	1,000,000
Totale . . . L.	<u>2,950,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,068,400 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella** di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908.

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . . . L.	14,500
»	6. Spese d'ufficio - Ministero . . . . . »	3,000
»	7. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze e paghe agli operai che vi sono addetti . . . . . »	15,000
»	9. Fitto di locali privati pel Comando generale della guardia di finanza . . . . . »	2,350
»	10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio, delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse) . . »	22,500
»	11. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	5,000
»	12. Assegni agli ufficiali d'ordine a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari . . . . . »	7,000
»	17. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale . . . . . »	5,000
»	18. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendente dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto, agli impiegati ed agenti di basso servizio collocati a riposo, ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio . . »	4,000
»	19. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze, e loro famiglie . . . . . »	10,000
»	28. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . . »	4,000
»	29. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . »	7,000
»	30. Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione centrale . . . . . »	16,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	115,350

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904 908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . L.	115,350
Cap. n. 31.	Compensi per lavori straordinari al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza . . . . . »	5,000
» 33.	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle private, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512 . . . . . »	25,000
» 34.	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . . »	280,000
» 39.	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, numero 543, e spese per lavori a cottimo (Spesa obbligatoria) . . . . . »	150,000
» 40.	Indennità di missione al personale di ruolo ed aggiunto per la formazione e conservazione del catasto (Spesa obbligatoria). . . . . »	88,000
» 49.	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . . . . . »	12,000
» 50.	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza . . . »	2,000
» 51.	Compensi per lavori straordinari al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e degli uffici tecnici di finanza. . . . . »	2,000
» 58.	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (Art. 6 allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486) (Spesa obbligatoria) . . . . »	30,000
» 59.	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio. . . . . »	10,000
» 60.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria) . . . . . »	10,000
» 64.	Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse sugli affari, del debito ipotecario, del Demanio e dell'Asse ecclesiastico, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti. »	15,000
» 69.	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative. »	25,000
» 70.	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio . . . . . »	8,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	777,350

	<i>Riporto</i> . . . L.	777,350
Cap. n. 71.	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria) . . . . . »	10,000
» 72.	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (Articoli 15 e 18 dell' allegato C alla legge 23 gennaio 1902, numero 25) (Spesa obbligatoria) . . . . . »	5,000
» 76.	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e spese per lavori di sicurezza negli uffici demaniali posti in locali di proprietà privata . . »	90,000
» 77.	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio (Spesa obbligatoria) . . . . . »	20,000
» 80.	Compensi al personale provinciale di ruolo e straordinario - (Demanio) . . . . . »	3,000
» 81.	Fitto di locali - (Demanio) (Spese fisse) . . . . »	10,000
» 85.	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria - (Canali Cavour) (Spesa obbligatoria) . . . . . »	10,000
» 100.	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle imposte dirette . . . . »	10,000
» 103.	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo . . . . . »	5,000
» 106.	Provvisa di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette . . . . . »	10,000
» 108.	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria). »	20,000
» 109.	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette . . . . . »	7,000
» 112.	Spese di coazioni e di liti - (Imposte dirette) (Spesa obbligatoria) . . . . . »	20,000
» 113.	Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria) . . . . . »	20,000
» 114.	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sulla imposta di ricchezza mobile) (Spesa d'ordine) . . . . . »	13,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,030,350

	<i>Riparto</i> . . . L.	1,030,350
Cap. n. 115. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria) . . . . . »		2,000
» 125. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza . . . . . »		100,000
» 128. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza . . . . . »		100,000
» 130. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza . . . . . »		50,000
» 133. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) . . . . . »		20,000
» 135. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle . . . . . »		2,000
» 136. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle) »		4,000
» 138. Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle . . . . . »		5,000
» 139. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse) . . . . . »		7,000
» 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine) . . . . . »		30,000
» 155. Personale di ruolo - (Dogane) (Spese fisse) . . . »		32,000
» 157. Spese d'ufficio ed indennità - (Dogane) (Spese fisse) »		5,000
» 158. Compenso agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza presso le dogane internazionali situate sul territorio estero . . . . . »		10,000
» 159. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale . »		10,000
» 160. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col Regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 <sup>a</sup> ), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'Amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione, eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia . . . . . »		12,000
» 163. Costruzione di caselli doganali, manutenzione, sistemazione e ampliamento dei locali delle dogane. »		50,000
» 171. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e		

*Da riportarsi* . . . L. 1,469,350

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,469,350
	pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 8 agosto 1895, n. 481, 14 luglio 1898, n. 302 e 23 gennaio 1902, n. 25) . . . . . »	6,000
Cap. n. 172.	Compensi al personale dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del dazio consumo, compresi i comuni di Roma e di Napoli . . . . . »	4,000
»	181. Provvista di registri e stampati per i servizi delle private . . . . . »	15,000
»	188. Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dall'azienda del lotto . . . . . »	4,000
»	189. Acquisto di macchine, di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese d'illuminazione, di trasporti ed altre . . . . . »	8,000
»	195. Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	1,000
»	197. Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	13,000
»	198. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta . . . . . »	10,000
»	202. Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori subalterni e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . . . »	4,000
»	209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e di materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi grezzi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni e di etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria) . . . . . »	87,500
»	210. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi . . . . . »	44,000
»	211. Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento	

*Da riportarsi* . . . L. 1,665,850

	<i>Riparto</i> . . . . L.	1,665,850
	degli incunaboli ed asili infantili ed altre per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi grezzi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed agli uffici suddetti . . . . . »	20,000
Cap. n. 215.	Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	120,000
» 219.	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta . . . »	18,000
» 220.	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria) . . . . . »	40,000
» 224.	Compensi ad impiegati dell'Amministrazione provinciale, ad agenti subalterni, ad operai e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazione d'opera in servizio dell'azienda dei sali; competenze e indennità di viaggio ai membri del Consiglio tecnico dei sali . . . . . »	4,000
» 229.	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . »	300
» 235.	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine) »	70,000

*Da riportarsi* . . . . L. 1,938,150

	<i>Riparto</i> . . . L.	1,938,150
Cap. n. 236. Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali . . . . . »		25,000
» 241. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati, e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria) . . . . . »		90,000
» 249. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . . »		3,000
» 266 <i>ter.</i> Maggiore assegnazione pel saldo di spese residue accertate a carico del capitolo 94: « Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle Agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese d'ufficio » dell'esercizio 1906-907 . . . . . »		250
» 302. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo di Napoli) . . . . . »		2,000
» 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Roma) . . . . . »		10,000
	Totale . . . L.	<u>2,068,400</u>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 8. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale . . . . . L.		3,000
» 36. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) . . . . . »		25,000
» 36 <i>bis.</i> Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni personali (Spese fisse) . . . . . »		65,000
» 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria) . . . . . »		5,000
» 41 <i>bis.</i> Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria) »		20,000
» 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria) . . . . . »		100,000
» 43. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti nei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe . . . . . »		30,000
» 53. Personale di ruolo - (Demanio) (Spese fisse) . . . »		10,000
» 62. Indennità agli ispettori - (Demanio) (Spese fisse) . »		5,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>263,000</u>

	<i>Riparto</i> . . . L.	263,000
Cap. n. 63.	Indennità ai volontari dell'Amministrazione demaniale . . . . . »	16,000
» 65.	Premi e spese per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli, carta bollata e marche e dei furti a danno dell'Amministrazione demaniale; premi per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e compensi a funzionari di pubblica sicurezza, alle guardie di finanza ed agenti della forza pubblica . . . . . »	1,500
» 66.	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale . . . . . »	2,000
» 78.	Annualità e prestazioni diverse - (Demanio) (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . . »	10,000
» 82.	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico Demanio (Spese fisse) . . . . . »	16,500
» 91.	Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) . . »	15,000
» 92.	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) »	5,000
» 93.	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . »	60,000
» 94.	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) »	3,000
» 97.	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . »	55,000
» 107.	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria) . . . . . »	35,000
» 121.	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza . . . . . »	1,000,000
» 123.	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza (Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367) . . . . . »	75,000
» 124.	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza . . »	68,000
» 165.	Spese pel collegio dei periti; pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali e per la Commissione del regime economico doganale . . . . . »	4,000
» 184.	Personale di ruolo (Lotto) (Spese fisse) . . . . »	4,000
» 194.	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse) . . . . . »	50,000
» 196.	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse) . . . . . »	70,000
» 214.	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse) . . . »	25,500

*Da riportarsi* . . . L. 1,768,500

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,768,500
Cap. n. 216. Pensioni agli operai delle saline (Spesa fissa e obbligatoria) . . . . . »		25,000
» 221. Compra dei sali (Spesa obbligatoria) . . . . . »		73,900
» 228. Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) . . . . . »		30,000
» 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine) . . . . . »		30,000
» 244. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (articolo 4, lett. d, della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria) . . . . . »		60,000
» 251. Acquisti eventuali di stabili . . . . . »		12,000
» 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) . . . . . »		4,000
» 258. Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - (Asse ecclesiastico) (Spese fisse) . . . . . »		2,000
» 281. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi . . . . . »		18,000
» 285. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - (Asse ecclesiastico) (Spesa obbligatoria) »		25,000
» 286. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . . »		10,000
	Totale . . . L.	<u>2,068,400</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 794 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 795 - *urgenza*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sul personale del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (N. 767);

Lavori urgenti alle Regie Terme di Montecatini (N. 775);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 778);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 779).

III. Votazione per la nomina di un commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la separazione del Policlinico Umberto I dall'Amministrazione dell'Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di

Roma e per la sistemazione finanziaria dell'Istituto stesso (N. 722);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 782);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 790);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 786);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 730);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 770);

Approvazione del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906 (N. 771);

Approvazione della Convenzione di commercio e navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906 (N. 772);

Maggiore assegnazione di lire 1,230,000 per la costruzione del nuovo edificio della Regia Zecca (N. 788);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 750);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 749).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1908 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.